



**TRIBUNALE DI LUCCA
RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**

DOTT. BORAGINE GERARDO	Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA	Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA	Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE - DOTT. GIANNINO SALVATORE
Pubblico Ministero

SIG.RA LOVI NICLA	Cancelliere
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 145

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09

A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 41

UDIENZA DEL 27/11/2013

LU0010 POLO FIERISTICO

Esito: RINVIO AL 09 DICEMBRE 2013 ORE 09.30

Caratteri: 197875

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

Parte Civile – Avvocato Carboni	4
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	4
Parte Civile – Avvocato Carbono.....	5
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	5
Difesa – Avvocato Francini.....	8
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	8
Difesa – Avvocato Scalise.....	10
Difesa – Avvocato Giovene.....	10
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	10
Difesa – Avvocato Francini	11
Difesa – Avvocato Scalise.....	11
Responsabile Civile – Avvocato Manduchi.....	12
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	13
Difesa – Avvocato Francini.....	13
Difesa – Avvocato Scalise.....	18
Difesa – Avvocato Francini.....	19
Difesa – Avvocato Scalise.....	20
Difesa – Avvocato Francini.....	22
Difesa – Avvocato Stortoni.....	22
Difesa – Avvocato D’Apote.....	23
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	24
Difesa – Avvocato Giovene.....	26
Difesa – Avvocato Ferro.....	28
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	28
Difesa – Avvocato Scalise.....	29
Difesa – Avvocato Giovene.....	29
Responsabile Civile – Avvocato Manduchi.....	30
Parte Civile – Avvocato Petrocchi.....	55
Parte Civile – Avvocato Colangelo.....	56
Parte Civile – Avvocato Cecchetti.....	56
Difesa – Avvocato Scalise.....	56
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	57
Responsabile Civile – Avvocato Bazzani.....	57
Responsabile Civile – Avvocato Labruna.....	59
Responsabile Civile – Avvocato Raveri.....	60
Responsabile Civile – Avvocato Giorgi.....	61
Responsabile Civile – Avvocato Masucci.....	63
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	66
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	66
Difesa – Avvocato Raffaelli.....	67
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	67
Responsabile Civile – Avvocato Manduchi.....	68
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	69
Difesa – Avvocato Raffaelli.....	69

Parte Civile – Avvocato Quartararo.....	69
Parte Civile – Avvocato Cordaro.....	76
Difesa – Avvocato Mittone.....	81
Parte Civile – Avvocato Cordaro	82
Parte Civile – Avvocato Maccioni.....	84
Parte Civile – Avvocato Ciardelli.....	89
Parte Civile – Avvocato Bevacqua.....	90
Parte Civile – Avvocato Frezza.....	92
Difesa – Avvocato Raffaelli.....	95
Parte Civile – Avvocato Frezza.....	95
Parte Civile – Avvocato Capri.....	98
Parte Civile – Avvocato Cecchetti.....	101
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	104
Difesa – Avvocato Scalise.....	108
Parte Civile – Avvocato Quartararo.....	108
Difesa – Avvocato Stortoni.....	108
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	109
Responsabile Civile – Avvocato Bazzani.....	117
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	118
Parte Civile – Avvocato Dalle Luche.....	118
Parte Civile – Avvocato Pedonese.....	125
Parte Civile – Avvocato Dalle Luche.....	129
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	130
Parte Civile – Avvocato De Prete.....	134
Parte Civile – Avvocato Carloni.....	137
Parte Civile – Avvocato Baldini.....	141
Parte Civile – Avvocato Parrini.....	142
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	144

**TRIBUNALE DI LUCCA - RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE
LU0010 POLO FIERISTICO
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09
Udienza del 27/11/2013**

DOTT. BORAGINE GERARDO Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE - DOTT. GIANNINO SALVATORE Pubblico
Ministero

SIG.RA LOVI NICLA Cancelliere
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - ANDRONICO SALVATORE + 41 -

(Il Tribunale autorizza la verbalizzazione)

Parte Civile - Avvocato Carboni

AVV. CARBONI - Signor Giudice, sostituisco l'Avvocato Maffei per depositarle...

PRESIDENTE - Avvocato Maffei, se c'è lei come difensore delle Parti Civili sarebbe opportuno che intervenisse se ritiene, altrimenti la nomina sostituito e lei si allontana.

Parte Civile - Avvocato Maffei

AVV. MAFFEI - Se posso rispondere, Presidente, mi sembrava che la nomina fosse già stata indicata alla scorsa udienza, se così non fosse è ovvio che gliela ripeto, gliela ribadisco in questo momento. Sentirà dalla mia voce che

sono in condizioni un po' menomate, alle quali certamente non giova la demenziale situazione nella quale versa l'udienza quanto al clima.

PRESIDENTE - Quindi delega l'Avvocato Carboni. Prendiamo atto della delega. Avvocato Carboni, che ci voleva dire?

Parte Civile - Avvocato Carbono

AVV. CARBONI - Presidente, mi scusi, in relazione ai Responsabili Civili citati questa difesa produce le ulteriori cartoline di ritorno delle notifiche agli imputati Fumi, Di Marco, Farneti, Margarita, Costa, Rossi e Di Venuta. Si ricorderà, Presidente, che alla scorsa udienza io stesso depositai solo le visure dal sito di Poste Italiane.

PRESIDENTE - Grazie. La depositi pure. Volevo subito, Pubblico Ministero, affrontare la questione perché giustamente è sollevata anche dall'Avvocato che sostituisce l'Avvocato... No, non c'è l'Avvocato Giannini, ma dal collega sulla notifica e sulla'esistenza della GATX Rail Europe, sia in qualità di imputato come ente, imputato ex 231 e sia in veste di Responsabile Civile. Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero - Dott. Amodeo

P.M. AMODEO - Sì, Presidente, come già detto a voce in Udienza Preliminare se non ricordo male e anche...

PRESIDENTE - Non si sente.

P.M. AMODEO - Come già detto a voce in Udienza Preliminare, ma voi non avete gli atti ovviamente, la società GATX Rail Europa non esiste, abbiamo qui... ho qui un accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, è il Colonnello di servizio... l'ex Comandante del Nucleo provinciale che ci scrive in data 26 marzo 2013, ma diciamo la carta è un po' andata girando, dando conto del fatto che la Guardia di Finanza accedendo ad una Banca Dati, diciamo così, mondiale che è la cosiddetta, così si chiama, la Mint Global, gestita dalla società Bureau van Dijk che è una banca dati che gestisce informazioni sulle società di tutto il mondo, comunica che non è censita la società GATX Rail Europa. Io produrrei questo...

PRESIDENTE - Che data ha?

P.M. AMODEO - La data è 26 marzo 2013, Presidente, è di quest'anno.

PRESIDENTE - Ha ulteriore documentazione con riferimento alle notifiche effettuate, Pubblico Ministero? Ha documentazione con riferimento...?

P.M. AMODEO - No, ma non... Presidente, non esiste la GATX Europa, la GATX è stata realizzata... la capofila in Europa è la GATX Austria e quindi è vero che diciamo sul sito internet, se non ricordo male, non so se le cose sono state poi corrette dalla GATX, c'è un riferimento alla GATX Europa, ma dal punto di vista del diritto

societario e della organizzazione di impresa della GATX la rete europea della società GATX, perché sappiamo bene che poi la cosiddetta casa madre è la società di diritto statunitense, la capofila in Europa è la GATX Austria, quindi la GATX Europa possiamo considerare che non esiste. Se vuole acquisire questa...

PRESIDENTE - Sì, tutta la documentazione possibile, anche perché il rinvio a giudizio l'avete effettuato voi e quindi... la richiesta di rinvio a giudizio (inc.).

P.M. AMODEO - Sì, sì, va bene, Presidente.

PRESIDENTE - No, no, siccome lei lo dà per scontato che non esiste...

P.M. AMODEO - Finché lo farà il Pubblico Ministero... il rinvio a giudizio lo chiede il Pubblico Ministero, su questo non c'è dubbio.

PRESIDENTE - Delle parti esistenti mi auguro. Non c'è altro, Pubblico Ministero? Con riferimento... c'è solo questo?

P.M. AMODEO - Credo che sia sufficiente, Presidente, è una comunicazione... Il colonnello Di Terlizzi è l'ex Comandante, correggimi se sbaglio, del Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza, attualmente a Firenze e come rileva da quella nota fu ufficiato dal collega Ingangi che si occupa anche di, diciamo così, indagini in materia finanziaria e societaria, e lui ha risposto poi a me chiudendo il giro delle informazioni.

PRESIDENTE - Alla scorsa udienza ci fu anche una produzione

dell'Avvocato Giannini con riferimento ad una visura che dava atto di questa inesistenza e allora questa è una questione che decideremo appena dopo. Per ora avevo necessità... c'è qualcuno che deve intervenire? No. A questo punto... alla scorsa udienza avevamo rinviato...

Difesa - Avvocato Francini

AVV. FRANCINI - Presidente, mi perdoni, io avrei da formalizzare una richiesta e quindi fare un breve intervento, quando lei ritiene che sia possibile...

PRESIDENTE - Subito glielo faccio fare se è un intervento... è una questione ulteriore preliminare o siamo ancora nell'ambito delle richieste...?

AVV. FRANCINI - In un certo senso è una questione preliminare.

PRESIDENTE - Allora facciamo un att...

AVV. FRANCINI - Appena lei ha completato la (inc.) poi io mi (inc.)...

PRESIDENTE - Vi do la parola dopo allora. Solo un attimo per l'Avvocato Antonini affinché formalizzi la richiesta del collega.

Parte Civile - Avvocato Antonini

AVV. ANTONINI - Ritiro la richiesta in quanto il viaggio ha ripreso il suo ordinario corso e quindi tra poco sarà presente.

PRESIDENTE - Quindi non c'è una formale richiesta di rinvio?

AVV. ANTONINI - Non c'è nessuno... naturalmente sarebbe stata (inc.).

PRESIDENTE - A questo punto il Tribunale dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale con riferimento alle questioni di nullità del decreto di citazione a giudizio dei Responsabili Civili sollevate dai difensori all'udienza del 13 novembre 2013.

(Il Presidente dà lettura dell'ordinanza ex articolo 148 comma 5 C.P.P. e che viene allegata al presente verbale)

PRESIDENTE - Questa è l'ordinanza collegata alle eccezioni della scorsa udienza. Volevo dare atto, a verbale, del deposito di una lista testi integrativa da parte del Pubblico Ministero, ovviamente solo per darvene conoscenza, senza possibilità di interloquire perché sapete meglio di me che il nuovo Codice a differenza di quello abrogato non inserisce le questioni sulle liste testi e sull'ammissione tra le questioni preliminari, ma ovviamente ad una fase successiva. Volevo anche dare atto che invece sono state depositate memorie dall'Avvocato Maffei e da altri colleghi Pedonese, Dalla Casa e Nicoletti per le Parti Civili, nonché dall'Avvocato Pedonese un'autonoma memoria della quale si allegano documenti tesi ad attestare la legittimazione alla costituzione di Parte Civile ed infine dall'Avvocato

Capri per CODACONS, una corposa memoria, anche'essa volta a dimostrare la legittimazione alla costituzione.

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. SCALISE - Presidente, scusi, se potessimo sapere quando sono stati depositati questi documenti.

PRESIDENTE - C'è un timbro in Cancelleria, rischierai di dirvi una cosa per un'altra, credo nei giorni scorsi, qualche giorno fa. Tre o quattro giorni fa, c'è il mio Cancellerie che ha attestato il deposito.

Difesa - Avvocato Giovane

AVV. GIOVENE - Presidente, chiedo scusa, ci risulta che la memoria dell'Avvocato Maffei è stata depositata il giorno 12 e quindi prima della scorsa udienza e quindi se... Questo è quello che risulta a questa Difesa e quindi praticamente...

PRESIDENTE - Vediamolo subito.

AVV. GIOVENE - No, ma non è una polemica perché è (inc.)... Però se fosse possibile, quando lei dà atto di atti che vengono depositati medio tempore tra un'udienza e l'altra, avere, come indicava l'Avvocato Scalise, indicazione precisa della data di deposito.

PRESIDENTE - Ve lo dico subito.

Parte Civile - Avvocato Dalla Casa

AVV. DALLA CASA - Signor Giudice, posso prendere la parola un attimo su questa memoria che ho depositato?

PRESIDENTE - Ma non è necessario, Avvocato. Non è necessario. Sono depositati in Cancelleria a disposizione delle Parti e quindi giusto per... Allora, l'Avvocato Pedonese ha depositato memoria il 26 novembre 2013 finalizzata al deposito di documenti; l'Avvocato Capri il 26 novembre 2013 depositata in Cancelleria.

Difesa - Avvocato Francini

AVV. FRANCINI - Era questa la questione, signor Giudice, quando poi lei ha completato vorrei brevemente intervenire su questa circostanza.

PRESIDENTE - Però guardate che il fascicolo è a disposizione delle Parti e voi venite in Cancelleria e ve lo guardate, non è che ora staremo tutta l'udienza...

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. SCALISE - Presidente, lei ha ragione, ma se vengono depositati dei documenti il giorno prima dell'udienza è evidente che per tutti quanti noi che non siamo certamente a Lucca avremmo sempre difficoltà a verificarlo, Presidente.

PRESIDENTE - Ho capito il senso.

AVV. SCALISE - O ci mettiamo d'accordo e troviamo una modalità oppure noi dobbiamo chiederle un termine per esaminare

questi documenti e le memorie depositate. Mi sembra inevitabile.

PRESIDENTE - Attengono a questioni che peraltro avete già...

AVV. SCALISE - Attengono a questioni che dobbiamo verificare proprio oggi e cioè la costituzione delle Parti Civili e pertanto noi abbiamo necessità di verificare sia le memorie e sia i documenti, altrimenti non possiamo interloquire proprio nel giorno in cui dobbiamo parlare della costituzione delle Parti Civili.

PRESIDENTE - Avrete il tempo necessario...

AVV. SCALISE - Tra l'altro, Presidente, io credo che (inc.) un problema... Io capisco che questa nostra professione ormai si sta riducendo sempre di più ad una presenza visibile, però francamente la temperatura di questa aula sta diventando insopportabile per tutti, io credo che dovremmo risolvere il problema logistico o riusciamo a riscaldarla o dobbiamo rinviare l'udienza, perché insomma siamo qua tutti quanti col cappotto e con le sciarpe, vedo il Presidente della Camera Penale che qua si è ammalato (inc.) per quanto si è dovuto coprire.

PRESIDENTE - Ora affrontiamo anche questo (inc.), visto che il Tribunale pensava di doversi occupare di altro.

Responsabile Civile - Avvocato Manduchi

AVV. MANDUCHI - La domanda sulla lista testi del Pubblico Ministero nasceva dal fatto che noi ne conosciamo due di

liste testi del Pubblico Ministero, una depositata il 4 e una depositata il 5 e lei faceva riferimento...?

PRESIDENTE - Ad una lista integrativa depositata...

AVV. MANDUCHI - Successiva a quella...

PRESIDENTE - All'udienza. Successiva all'udienza del 13.

AVV. MANDUCHI - Del 13.

PRESIDENTE - È agli atti, è una questione non preliminare, ma attiene ad una fase successiva. Nicla, mi manca la memoria dell'Avvocato Maffei e dell'Avvocato Pedonese e dell'Avvocato... È una memoria unita che è stata depositata. È con riferimento all'eccezione sulla citazione del Responsabile Civile, sarà in qualche faldone, è stata depositata e riguardava comunque, per tranquillizzarvi, questioni sulle quali il Tribunale ha pronunciato un'ordinanza e che da questo momento in poi sono precluse. Poi se avete una copia, Avvocato Maffei e Avvocato Pedonese e Avvocato Nicoletti, Avvocato Dalla Casa, sembravate i firmatari...

Parte Civile - Avvocato Maffei

AVV. MAFFEI - Presidente, il mio sostituto porta la memoria.

PRESIDENTE - Sì, questa è una copia del... era il 21 novembre, spero di aver soddisfatto la vostra curiosità sulle date.

Difesa - Avvocato Francini

AVV. FRANCINI - Invero il suo intervento ha anticipato la

riflessione che volevo sottoporre all'attenzione di tutti, non me ne vogliate se farò una brevissima digressione preliminare, è freddo e quindi tutti vorremo fare presto ma tanto qua dobbiamo rimanere ed allora la digressione me la concedo.

PRESIDENTE - Sì, ma brevemente, Avvocato. Molto brevemente, la prego.

AVV. FRANCINI - Brevemente, stia certo. Allora, noi siamo qua tutti, credo, convinti che attraverso un meccanismo che è quello del processo otterremo una giusta sentenza all'esito di un giusto processo e il giusto processo si basa sul contraddittorio, così mi pare di aver studiato sui libri e così c'è scritto nella Costituzione. Noi ci troviamo e non si pensi che io parta dall'alto per arrivare ad una questione semplice, è un problema di ordine, non è un problema di singola questione. Noi ci troviamo qua ad affrontare la presenza nel fascicolo del dibattimento introdotto in un momento successivo alla formazione del fascicolo, ex 431, fascicolo che si è formato nel contraddittorio e alla presenza di chi ha voluto partecipare a quell'udienza in data 27 settembre, di poi inizia il dibattimento. Di poi inizia il dibattimento e il fascicolo che viene sottoposto a voi e che è il fascicolo che contiene una parte iniziale del patrimonio della vostra conoscenza ai fini della commissione che porterà ad una sentenza che tutti noi ci

auguriamo giusta o comunque che crediamo che sia giusta perché frutto di un processo giusto. Ebbene, se è vero che la conoscenza del Giudice si forma all'esito di un contraddittorio delle Parti su ogni singola introduzione in quel fascicolo, le ragioni delle reazioni più o meno vibrante e delle giustificazioni e su qualcosa francamente ho piacere anche di sentire quali saranno da parte di tutti, stanno e risiedono in questo concetto che mi sono permesso di esprimere e che spero di non avere diciamo distorto malamente con le mie parole, perché è un concetto importante ed è una cosa a cui tutti noi crediamo, altrimenti non saremmo qua, il concetto è semplice: non si può pensare che in processo come questo, con una quantità di atti in termini proprio di quantità numerica si possa ogni giorno accedere alla Cancelleria e produrre atti che non hanno solo le caratteristiche che il signor Presidente ha fatto presente, perché io ricordo a me stessa e lo ricordo a tutti, che vi è una memoria depositata in data 12 di novembre, cioè il giorno prima dell'udienza, dell'inizio del processo, se non mi sbaglio anche a Cancellerie chiuse, perché mi pare che il martedì la Cancelleria sia chiusa così come il 26 che era un giorno di Cancelleria chiusa, ma posso sbagliare, perché io non sono di Lucca, nella quale non si producono gli atti relativi alle questioni che il Collegio ha deciso o doveva decidere, ma si produce altro. Mi riferisco in

particolar modo ad una memoria che così recita, è a firma del collega ed amico, Graziano Maffei, che non me ne vorrà per questo intervento, ma francamente il rinvenimento nel fascicolo di questi atti per me è stato da una parte disarmante perché mi sono chiesta quale è l'articolo del codice mi ero persa, cioè dove sta scritto che si va in Cancelleria e si depositano gli atti sul presupposto che siccome il 19 marzo li avevo depositati al G.U.P. e non sono passati nel fascicolo del dibattimento al 431, allora tali documenti... rinnovo il deposito di questi documenti in Cancelleria e ne aggiungo anche qualche altro. Allora, il concetto è semplice e le regole mi sembrano (inc.)...

PRESIDENTE - Va beh allora...

AVV. FRANCINI - No, signor Presidente, guardi tre parole, ho finito...

PRESIDENTE - È stata chiarissima.

AVV. FRANCINI - No, sono stata chiarissima ma mi faccia completare la riflessione, due parole poi dopo è l'anacoluto che remane ne verbale che mi disturba. Il problema quale è? C'è un rimedio del 431 che è il 491 e se i colleghi ritenevano che quegli atti dovessero essere introdotti nel fascicolo dovevano attendere il 491 per fare la questione e io ho chiesto la parola e ho formalizzato questa questione a nome di chi vorrà associarsi per il semplice motivo che questo non è un

problema di composizione del fascicolo che ha la propria tutela reale attraverso l'articolo 148 delle Disposizioni di Attuazione perché con quella norma gli atti si restituiscono al fascicolo del Pubblico Ministero di composizione del fascicolo nella dinamica 431 e 491, questo è un sistema che non può essere accettato ed in questo senso è disarmante da una parte e allarmante da quell'altra, perché questo impone alle Difese con quella quantità di atti che il processo presenterà... presenta e presenterà, di fare un'attività di vigilanza sul fascicolo del dibattimento che a me sinceramente pare impropria.

PRESIDENTE - Ma non credo che sia...

AVV. FRANCINI - Ed allora la mia richiesta è: l'espunzione degli atti depositati in violazione delle regole del contraddittorio e la sollecitazione e l'esortazione che io faccio al Collegio affinché la faccia a tutti noi, per me me la faccio e l'accetto come tale, affinché le produzioni se devono essere fatte non siano fatte liberamente nel fascicolo del dibattimento in ogni momento che c'è da oggi alla prossima udienza e così via, ma che si formalizzino in udienza in modo che la possibilità delle Parti di prenderne atto e di contrapporsi su quelle, in virtù del principio del contraddittorio, sia reale. Questa è la mia richiesta formale ed in questo senso concludo, la ringrazio.

PRESIDENTE - Brevemente la questione...

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. SCALISE - Presidente, scusi, se mi consente... Intendo associarmi a quanto ha appena detto l'Avvocato Francini anche sotto un altro profilo, cioè queste produzioni documentali al di là del fatto che, come giustamente ha affermato l'Avvocato Francini, il momento era davanti al G.I.P. e in quella sede questi atti sono stati esclusi perché è stato chiesto l'acquisizione e quel G.I.P. con un provvedimento li ha esclusi, ma è impensabile che si possano produrre al di fuori dell'udienza atti che possano sostenere una qualunque delle tesi delle Parti Civili ivi comprese le consulenze, signor Presidente.

PRESIDENTE - Però mi perdoni... mi perdoni, Avvocato.

AVV. SCALISE - Io non faccio una questione, però, Presidente, mi deve far finire e io poi... per carità se lei pensa che io stia ripetendo degli argomenti mi interrompa, sennò mi faccia terminare quello che ho da dire.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. SCALISE - Stavo dicendo: io non faccio una questione sui singoli atti, è un problema di metodo, il processo si fa in aula e si fa nel contraddittorio, fuori dal processo è possibile depositare delle memorie, ma non certamente dei documenti, i documenti devono essere esclusi tutti... dal fascicolo del dibattimento tutti i documenti depositati

al di fuori dell'udienza che non hanno avuto un vaglio nel contraddittorio delle Parti, non possiamo fare le sentinelle del fascicolo processuale. Mi consenta, questa non è un'attività che noi dobbiamo... da cui dobbiamo tendere, dobbiamo tendere a fare un processo possibilmente giusto e allora io formalmente chiedo che lei voglia espungere dal fascicolo processuale tutte le produzioni documentali fino ad oggi fatte in violazione della norma sulla formazione del fascicolo e prima del momento della produzione documentale che è quella che si fa in udienza.

PRESIDENTE - Credo che ci sia un equivoco di fondo perché qui non c'è una produzione documentale, qui ci sono delle memorie che vengono depositate, a queste memorie possono essere allegati documenti nella misura in cui servono a decidere questioni in visione, ma non sono atti che il Tribunale acquisisce e quindi inserisce nel fascicolo del dibattimento e poi utilizza per la decisione, credo che sia questo l'equivoco di fondo, secondo me. Sono atti...

Difesa - Avvocato Francini

AVV. FRANCINI - L'atto a cui i mi sono riferita, che è l'esempio prototipico - direbbe l'Avvocato Padovani - di quello che sto dicendo, è il deposito del 12 novembre nel quale non si fa una memoria della quale si chiede l'accoglimento e pertanto si producono documenti a

sostegno della tesi contenuta ed esplicitata nella memoria, è una nota di deposito di atti che non sono passati e gli atti sono consulenze, consulenza psicologica, consulenza psichica e questo mi pare che non abbiano nessun titolo di albergare in questo fascicolo se non all'esito o di un 431 che infatti (inc.)...

PRESIDENTE - Non albergano nel fascicolo, è questo...

AVV. FRANCINI - E dove stanno allora?

PRESIDENTE - Nel fascicolo non ci sono, sono allegati alle memoria. Posso convenire con voi sullo...

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. SCALISE - Mi perdoni, Presidente, mi scusi se la interrompo e se ritorno sull'argomento, ma io mi lego a quello che testualmente è scritto nelle memorie che sono state depositate. Allora, Avvocato Dalla Casa deposita con... dice "premesse che con provvedimento ex articolo 431 venivano esclusi dal fascicolo alcuni documenti e che le costituzioni di Parte Civile sono state depositate senza documentazione allegata, secondo il provvedimento del G.I.P., deposita" e fa un elenco di deposito. L'Avvocato Pedonese deposita una memoria che è intitolata "memoria finalizzata al deposito di documenti", a me francamente di memoria mi sembra che non ci sia niente e sia una produzione documentale. Il difensore, Avvocato Maffei, difensore delle Parti Civili "premesse che il 19

marzo depositavano gli atti del G.U.P., memoria con produzione relativa (inc.)...”

PRESIDENTE - Avvocato Scalise, è chiarissimo. Anche perché era l'unica... mi perdoni, era l'unica memoria della quale, se ha fatto caso, non avevo fatto menzione, perché era l'unica memoria che effettivamente non ha il visto del Tribunale. Ora la esaminiamo...

AVV. SCALISE - Noi non stiamo facendo questioni sulle memorie, i documenti sono non producibili in questa fase.

PRESIDENTE - Gli allegati. Gli allegati. Ripeto, non è questa la fase per la produzione, ora verificheremo se restituirli senza neanche guardarli, come abbiamo fatto finora, perché manca addirittura il visto del Presidente su questa memoria...

AVV. SCALISE - Ma al di là del visto, Presidente...

PRESIDENTE - No, per dire che...

AVV. SCALISE - Se è una memoria ai sensi del 121 deve essere memoria, se sono documenti non è questo il momento per depositarli.

PRESIDENTE - Quindi questa è un ulteriore questione preliminare perché il 431 prevede anche le questioni preliminari collegate al controllo del fascicolo del dibattimento. Perfetto, abbiamo preso... Avvocato Francini non è un problema di repliche, avete detto tutto.

Difesa - Avvocato Francini

AVV. FRANCINI - Non è una replica. Ho presente quali sono le questioni di cui al 491 comma 2, la ragione per la quale mi sono permessa di prendere la parola in una fase avanzata è che ho ritenuto che trattandosi di una questione che riguarda atti che non sono prodotti o introdotti all'esito del 421 e ne chiediamo la correzione, ma si tratta di atti prodotti in modo assolutamente estemporaneo, non è una questione ex 491, anche perché se verranno prodotti dopo io non avrò più il (inc.)...

PRESIDENTE - Guardi, ho appena aperto una pagina e le assicuro che le restituiamo subito. Intanto ci vediamo in Camera di Consiglio. Che voleva aggiungere, Avvocato?

Difesa - Avvocato Stortoni

AVV. STORTONI -Volevo associarmi, Presidente e signori del Tribunale, a questa eccezione e per... Avvocato Stortoni in Difesa di Costa e Margarita, mi associo a questa questione che è una questione molto importante, anche perché, secondo me, non c'è un terzo luogo oltre al fascicolo del Pubblico Ministero e al fascicolo del dibattimento, per cui se arrivano delle memorie e anche sulle memorie peraltro si potrebbe - a mio modo di vedere - discutere e a quelle memorie sono allegati dei documenti non è che il documento per il fatto di essere

allegato ad una memoria cessa la sua natura, noi siamo in fase dibattimentale e tutto si deve svolgere *banco iudicis* in modo... io non solo non sono in grado, stando a Bologna, di sorvegliare il fascicolo, ma anche se fossi a Lucca non lo sorveglierei, perché essendo in fase dibattimentale io vengo al dibattimento dove le operazioni si svolgono e quindi in questo senso credo che bisogna assolutamente essere molto rigorosi e molto precisi perché è un dato non formale, ma che ha dei riflessi sostanziali e significativi.

PRESIDENTE - D'accordo. Il Pubblico Ministero voleva dire qualcosa? Voleva dire qualcosa su questo punto?

Difesa - Avvocato D'Apote

AVV. D'APOTE - Soltanto una fase conclusiva. Sono d'accordissimo con i colleghi e condivido in pieno le argomentazioni finora svolte, vorrei soltanto appunto concludere dicendo che non possiamo trattare questo processo che è un processo penale caratterizzato soprattutto dall'oralità (inc.), come se fosse un processo civile, cioè a sintesi di quello che è stato detto non possiamo passare attraverso dei depositi in Cancelleria, il deposito in Cancelleria è consentito solo su... solo nell'ipotesi in cui il Giudice dia un termine per depositi e con un provvedimento ad hoc, altrimenti le produzioni, le argomentazioni, le discussioni si svolgono

in udienza, lo stesso deposito di una ulteriore lista da parte del Pubblico Ministero secondo me è discutibile, perché il Pubblico Ministero... il Pubblico Ministero che ha depositato il... quando sarà il momento di discutere a norma del 493 deciderà di eventualmente sostenere che ha indicato dei testi che non era in grado... (inc.).

PRESIDENTE - Ne riparleremo.

AVV. D'APOTE - Non è un processo civile, questo è un processo che è... deve essere (inc.) dalla oralità, dal confronto in aula su ogni tema, piccolo, grande, importante e meno importante che sia, grazie.

INTERVENTO - Scusi, ma l'Avvocato Maffei parla lui o parla il sostituto perché è un continuo.

Parte Civile - Avvocato Maffei

AVV. MAFFEI - No, Avvocato, sono qui io, se è una buona battuta la prendo come tale altrimenti non me la spiegherei.

PRESIDENTE - Siamo d'accordo, Avvocato, nel senso che poi bisogna chiarire una volta per tutte la posizione sua e del collega Carboni che è lì con lei.

AVV. MAFFEI - Che è il mio sostituto.

PRESIDENTE - Che è il suo sostituto e anche per il Collegio è difficile capire quando prendere...

AVV. MAFFEI - Quando io posso nel momento in cui non potessi sarebbe (inc.) il mio sostituto.

PRESIDENTE - Non ci faccia preoccupare, ci dica brevemente qualche riflessione che vuole fare sulle eccezioni sollevate dai colleghi.

AVV. MAFFEI - La brevità nasce direttamente dalla consistenza del suo intervento allorché lei ha discusso anche in vece mia, non oso dirle che lei in quella occasione è stato il mio sostituto, ma in realtà ha introdotto all'attenzione dei miei avversari, considerazioni nelle quali io mi riconosco ampiamente e che quindi sottoscrivo, il che esaurirebbe la necessità di aggiungere da parte mia qualche cosa se non fosse per un'attenzione cortese che esprimo, per carità, in due battute, nei confronti dei banchi che invece hanno elevato qualche doglianza. Prenda atto, il Tribunale che mi ascolta, della non lieve circostanza che nei confronti delle Parti Civili che io rappresento e che loro sanno quali essi siano, senza bisogno che le enumeri ora, non si è invece articolata da parte di alcuno eccezione, questione o arricciar di naso, è circostanza che ha un solo significato, ritengo, anche per poter sottolineare la chiarezza e la bontà complessiva e totale dei rapporti che corrono tra difese che sono avversarie, ma che si guardano chiaramente negli occhi. Lei capisce che questo non scritto ma evidente patto di lealtà e di franchezza che corre tra noi non potesse avere qualche incrinatura soprattutto per un difetto che provenisse da me ed è con questa ottica e con

questa filosofia che io mi sono apprestato a depositare laddove non è vietato da nessuna norma, Avvocato D'Apote, quella memoria e quel complesso documentale che i miei avversari contraddittori conoscono perfettamente perché era già stata introdotta nella fase dell'Udienza Preliminare, senza, ancora una volta, che alcuno muovesse questione. Oggi veniva riprodotta, come lei ha capito benissimo del resto e come ha detto benissimo, all'esclusivo e limitato scopo di mettere ancora più a loro agio i difensori nel senso che fosse evidente la legittimazione di coloro che esperiscono in questa sede ancora oggi la costituzione di Parte Civile e l'azione risarcitoria. Ovviamente chiunque intende, voglio sperare, che superata la soddisfazione dello scopo tutto questo possa anche rientrare, per carità, ma nessuno allarme.

Difesa - Avvocato Giovane

AVV. GIOVENE - Soltanto un chiarimento. Questo non è un 491 secondo comma, noi non stiamo trattando il tema della formazione del fascicolo, dico questo perché la questione sollevata dall'Avvocato Francini, alla quale ovviamente mi associo, attiene ad una fase preliminare al 491, perché se dobbiamo entrare nel merito evidentemente le Parti non sono ancora tutte (inc.) costituite e quindi quando il Presidente dice "ci ritiriamo in Camera di

Consiglio" non vorrei che sorgesse un equivoco rispetto a questo dato, grazie.

PRESIDENTE - Grazie a lei. Suspendiamo.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE - Riprendiamo l'udienza. Avvocato Ferro, la delega la diamo per buona.

Il Tribunale,

presa visione di quanto depositato in Cancelleria il 12 novembre 2013 dall'Avvocato Maffei e valutate le eccezioni delle Parti, dispone la restituzione all'Avvocato Maffei di tutti i documenti, degli atti, delle consulenze tecniche depositate in data 12 novembre 2013, non potendosi inquadrare tali atti e documenti tra le memorie ex articolo 121 C.P.P. Acquisisce, invece, ai sensi della norma indicata, le memorie depositate il 26 novembre 2013 dall'Avvocato Pedonese e dall'Avvocato Capri con relativi allegati, tutti unicamente funzionali alla prova in ordine alla legittimazione della Costituzione di Parte Civile.

Ciò detto volevo fare un invito a tutti ad evitare depositi in Cancelleria considerata... è un invito ovviamente, non è una disposizione formale, ma l'invito c'è ad evitare depositi in Cancelleria fuori udienza data la mole del processo e le udienze ravvicinate si possono fare in udienza questi depositi, per consentire il giusto contraddittorio e perché poi se il contraddittorio viene

rinvio ovviamente per consentire alle Parti di prendere visione ne risente soltanto la celerità del processo che invece è un principio al quale il Codice si ispira. Avvocato Ferro, ci dice per quanti era il sostituto e per quali?

Difesa - Avvocato Ferro

AVV. FERRO - Sostituisco il Professor Sgubbi in relazione ai suoi assistiti che sono l'ingegner Rossi e Farneti.

Parte Civile - Avvocato Dalla Casa

AVV. DALLA CASA - Presidente, mi scusi, la mia memoria non è stata menzionata tra quelle da lei in precedenza descritte, volevo sapere se la mia entrava a far parte del gruppo Maffei, per intenderci del gruppo dell'Avvocato Pedone e della collega.

PRESIDENTE - La sua memoria è quella collettiva?

AVV. DALLA CASA - No, avevo depositato relativamente all'Associazione Comitato Matteo Valenti, la delibera dell'Associazione che decideva la costituzione di Parte Civile in questa sede e statuto dell'Associazione stessa, siccome lei non ha menzionato...

PRESIDENTE - Ce l'ha una copia?

AVV. DALLA CASA - Allora...

PRESIDENTE - Questo è un motivo in più per depositarle in udienza, così risolviamo anche questo problema.

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. DIF. SCALISE - Nel deposito dei documenti dell'Avvocato Pedonese c'erano anche delle consulenze, ha acquisito anche quelle?

PRESIDENTE - Non sono acquisite, le valuteremo ai fini delle questioni da risolvere in ordine alla legittimazione di costituzione di Parte Civile.

AVV. SCALISE - Le consulenze?

PRESIDENTE - Ora me le faccia rivedere solo un attimo.

Difesa - Avvocato Giovane

AVV. GIOVENE - Presidente, chiedo scusa, ma prima di interloquire sull'acquisizione, mi sembra necessario che le parti interloquiscano dopo aver conosciuto il contenuto di quanto prodotto dall'Avvocato Dalla Casa.

PRESIDENTE - Guardi, ora... sto prendendo ora... Allora, se volete vi do la possibilità di riguardarle, di guardarle per la prima volta, non di riguardarle. Si tratta... per l'Avvocato Dalla Casa si tratta dell'atto costitutivo del Comitato Matteo Valenti, dello statuto Associazione Comitato Matteo Valenti e dell'elenco attività svolte dall'ente, questo riguardo all'Avvocato Dalla casa e quindi anche su questo il Tribunale acquisisce ex articolo 121. Per quello che invece riguarda l'Avvocato Pedonese le... tutti gli atti a cui... tutti gli allegati

sono acquisiti, ribadiamo, ai soli fini di verificare la legittimazione della costituzione di Parte Civile, quindi ribadiamo il provvedimento già assunto. Dopodiché siamo sempre nell'ambito e nella fase tra il 484 e il 492 all'interno della quale si deve svolgere tutto ciò che attiene le questioni preliminari, alla scorsa udienza c'erano state anticipate dai difensori degli Imputati le questioni e le richieste... relative alle richieste di esclusione di alcune Parti Civili, quindi c'era stata questa anticipazione che a me sembrava... al Collegio sembrava esaustiva per quello che riguarda i difensori degli imputati, non so se erano intervenuti tutti e se c'era qualcuno che doveva ancora intervenire lo facciamo intervenire ora. Per l'esclusione delle Parti Civili dal processo. Molti di voi avevano detto tanto, anche cose interessanti, quindi se non vogliamo... i difensori degli imputati, chi non era intervenuto tra i difensori degli... chi tra i difensori degli Imputati non era intervenuto. Tutti. Allora i difensori dei Responsabili Civili sulla questione esclusione Parti Civili voglio aggiungere qualcosa?

Responsabile Civile - Avvocato Manduchi

AVV. MANDUCHI - Avvocato Manduchi per R.F.I. Presidente, come avevo anticipato è intenzione di questa difesa chiedere l'esclusione di alcune Parti Civili in questa fase per

purtroppo nell'Udienza Preliminare siamo intervenuti in una fase in cui tutto ciò era già avvenuto, per cui in qualche modo io richiamerò anche l'ordinanza che fu emessa in quella sede dal G.I.P. dottor Dal Torrione che immagino voi conosciate.

PRESIDENTE - Se la produce poi dopo una copia può essere utile davvero... comunque ora vada avanti.

AVV. MANDUCHI - Come è noto l'articolo 78 del Codice di Procedura Penale prevede che l'atto di costituzione di Parte Civile debba contenere anche il requisito dell'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda e come ci ha ricordato la Suprema Corte in varie occasioni, l'onere di specificazione richiesto al fine di superare il vaglio di inammissibilità si assesta su una soglia mobile che dipende ovviamente di volta in volta dalla natura delle imputazioni che vengono elevate nei singoli procedimenti. È chiaro che il riferimento non potrà che essere, al capo d'imputazione che segna il *thema decidendum* dell'azione penale e conseguentemente dà lo spazio di intervento limitato e ammesso in via eccezionale per quanto riguarda le Parti Civili. Quindi brevemente per quanto riguarda le persone fisiche, la costituzione delle persone fisiche questa Difesa si associa alle richieste di esclusione già avanzate la volta scorsa dal difensore dell'imputato Marzilli, per quanto riguarda tutti colori che in qualche modo

facciano... si costituiscono in questa sede facendo riferimento ad un concetto di prossimo congiunto che non è quello disciplinato e valutato dalla giurisprudenza civile che fa riferimento alla famiglia in senso nucleare, cioè genitori, figli e coniugi. Ha richiamato l'Avvocato Scalise una pronuncia della Cassazione, quella del 16 marzo 2012 e alcune pronunce di merito che vi hanno immediatamente dato seguito. In questa sede si sono costituite una serie di posizioni rappresentando pretese risarcitorie quali cugini, amici di famiglia, convivente dello zio, zio acquisito che noi non riteniamo che debbano trovare ingresso in questa sede e questo in parte sono già state ammesse e solamente per aggiungere qualche cosa rispetto a quello che ha già detto l'Avvocato Scalise, sono state ammesse dal dottor Dal Torrione facendo riferimento alla nozione di prossimo congiunto che dà il Codice Penale all'articolo 307. Ora sotto questo profilo mi preme dire due parole: l'articolo 307... il riferimento all'articolo 307 è del tutto fuorviante perché l'azione civile nel processo penale è vero che si aziona il rapporto al disposto dell'articolo 185, ma è pur vero che rimane sempre un'azione civile e che quindi deve essere governata dalle norme del Codice Civile e non da norme del Codice Penale che hanno tutti altri fini. L'articolo 307 circoscrive la nozione di prossimo congiunto ai soli effetti penali, la valutazione

dell'ammissibilità della costituzione di Parte Civile evidentemente segue altri criteri che non sono quelli fissati dall'articolo 307 del Codice Penale che si riferisce alla rilevanza della parentela per la configurazione del reato di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. D'altro canto è evidente che il Codice Penale parametrizza il concetto di prossimo congiunto (inc.) rilevante in rapporto ad altri interessi, per esempio basti ricordare il disposto dell'articolo 649 del Codice Penale che limita la rilevanza e la perseguibilità di alcune fattispecie contro il patrimonio in rapporto al fatto che i soggetti siano o meno conviventi col prossimo congiunto. Quindi evidentemente la soglia è mobile, non si può far riferimento a questi articoli del Codice Penale per valutare la legittimazione alla costituzione di Parte Civile, ma dovrà farsi riferimento unicamente al concetto di famiglia nucleare come elaborato dalla giurisprudenza civile, salvo ovviamente il requisito della convivenza. Quello che mi preme di dire è che i cugini, gli zii acquisiti, la convivenza dello zio non sono previsti nemmeno dall'articolo 307 del Codice Penale né dal 649 del Codice Penale, quindi sotto questo profilo questa Difesa chiede l'esclusione di tutti questi soggetti che, secondo il nostro modesto avviso, non hanno titolo ad essere in questa sede. Depositerò alla fine una memoria

senza tediarmi sull'indicazione specifica delle persone di cui si chiede l'esclusione, dove invece sono... sì, sì, la deposito oggi, dove invece sono indicate nominativamente. Questo per quanto riguarda le persone fisiche. Non sarò breve, Presidente.

PRESIDENTE - Il 491 comma 3 impone brevità sulle questioni preliminari.

AVV. MANDUCHI - Ma le parti, come lei sa, sono molte per cui è necessario spendere alcune parole su ciascuna. Per quanto riguarda invece le posizioni che hanno già definito con transazioni mi richiamo a quanto detto la volta scorsa e agli atti di quietanza già prodotti, comunque nella memoria c'è un riferimento nominativo anche a queste posizioni. Mi preme svolgere adesso alcune considerazioni in rapporto alla costituzione di un numero elevatissimo di enti e associazioni nell'ambito di questo processo, noi siamo moltissimi in questa aula, è stata affittata questa struttura, da quello che mi risulta, perché il numero è elevatissimo e dobbiamo chiederci se un numero così elevato di Parti, al di là di quelle espressamente coinvolte sia effettivamente ammissibile in rapporto ad un processo penale e la soluzione che se ne deve trarre a mio avviso è assolutamente negativa, perché noi abbiamo qui una quantità di enti esponenziali, associazioni sindacali che si sono costituite in varie formazioni alla sede di Roma, alla sede di Lucca, alla sede di Firenze

che francamente sembra più far pensare ad una class action che un vero e proprio processo penale giusto regalato da un delicato equilibrio tra Accusa e Difesa come lo vuole l'articolo 111 della Costituzione. Ebbene, ci si deve chiedere se tutte queste associazioni ed enti avrebbero titolo di esercitare autonomamente un'azione civile per le stesse ragioni per cui sono qui? Cioè potrebbero in altre parole notificare un atto di citazione civile per i fatti per cui sono qui ad avanzare pretese risarcitorie? La risposta non può che essere negativa. Quindi ci dobbiamo chiedere come mai c'è questo proliferare, questo moltiplicarsi di pretese risarcitorie di enti esponenziali che vantano dei diritti non risarcibili, perché il nostro ordinamento prevede la risarcibilità dei diritti soggettivi, assoluti e non soltanto assoluti ed interessi legittimi a seguito della nota pronuncia delle sezioni unite del 2003, interessi diffusi e collettivi sono interessi autonomamente risarcibili? La risposta è no. E la risposta è no ed è stata fatta una scelta ben chiara dal legislatore dell'89 con il Codice Vassalli, nel senso che gli enti portatori di interessi diffusi e collettivi hanno una sola facoltà nell'ambito del processo penale ed è quella, la facoltà dell'intervento *ad adiuvandum* prevista dagli articoli e regolata dagli articoli 91 e seguenti del Codice di Procedura Penale che devono rispettare peraltro delle

condizioni prettamente intese, il consenso della Persona Offesa. Il Codice di Procedura Penale ha ritenuto di limitare la presenza di queste associazioni anche nell'intervento *ad adiuvandum* ad una sola posizione per singolo processo perché è impensabile fare un processo con un numero indeterminabile e indefiniti di soggetti che si presentano e avanzano pretese risarcitorie. Sotto questo profilo il Codice di Procedura Penale non mi sembra che lasci spazio a dubbi, ricordo a me stessa il disposto dell'articolo 212 delle Disposizioni di Attuazione delle Codice di Procedura Penale che dice, che recita "quando leggi o decreti consentono la costituzione di Parte Civile o l'intervento del processo penale al di fuori delle ipotesi dedicate dall'articolo 74 del Codice è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del Codice". E anche la nota illustrativa all'articolo 212 del progetto al Codice è stata chiarissima sotto questo profilo, tutte le norme che consentono la costituzione di Parte Civile a soggetti ai quali il reato non ha recato danno sono in contrasto sia con le direttive e sia con il sistema del nuovo Codice e sono state abrogate, in particolare non potevano restare in vigore le norme di carattere eccezionale che consentono la costituzione di Parte Civile ad enti ed associazioni che si prefiggono la tutela di interessi diffusi in quanto la nuova normativa

regola ex novo la fattispecie consentendo l'intervento nel processo solo ove sussistono determinate condizioni ed entro limiti ben precisi. La volontà del legislatore è chiarissima, non lascia spazio all'intervento di 25 enti ed associazioni nell'ambito di processo penale, è e una stortura, è una dinamica fuorviante che non può passare e come vedremo non è passata nella maggior parte - citerò una giurisprudenza di merito - in tutti i processi di rilevanza nazionale più importanti degli ultimi anni e sono state escluse tutte le associazioni e tutti gli enti esponenziali, a partire dal processo di Porto Marghera, passando per Parmalat, passando per il processo d'emoderivati a Spezia, andando per il (inc.) Cirio e via di seguito, sono state escluse tutte le associazioni. Questo è certamente un processo importante, è un processo che merita di essere svolto in maniera ordinata e che non può consentire l'ingresso di posizioni che non (inc.) posizioni risarcibili a norma del Codice Civile e del resto la volontà del legislatore è stata recentemente ribadita, la volontà espressa dal legislatore dell'89 nell'articolo 212 delle Disposizioni di Attuazione è stata ribadita dal legislatore del 2008 perché il legislatore del 2008 introducendo l'articolo 71 comma 2 del Decreto Legislativo 81 del 2008 specifica "le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro hanno facoltà di

esercitare i diritti e le facoltà della Persona Offesa di cui agli articoli 91 e 92 del Codice di Procedura Penale con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale". Quindi quello che ha stabilito il legislatore dell'89 è stato ribadito dal legislatore del 2008 proprio con riferimento ai casi di infortuni sul lavoro. Quindi le associazioni delle vittime dei familiari e le organizzazioni sindacali non hanno titolo per legge per costituirsi Parte Civile, possono, se ne ricorrono le condizioni, valutare interventi *ad adiuvandum* secondo quanto previsto dagli articoli 91 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Sotto questo profilo quindi chiediamo l'esclusione di tutti gli enti e di tutte le associazioni e di tutte le organizzazioni sindacali fatta eccezione per il comune di Viareggio per le ragioni che andremo ad evidenziare. Si diceva, dunque, titolo per la costituzione di Parte Civile il riferimento non può che essere l'articolo 185 del Codice Penale, "si possono costituire coloro ai quali il reato ha arrecato danno", per la definizione di danno risarcibile deve farsi riferimento alle norme del Codice di Procedura Penale e quindi bisogna che si vanti un diritto soggettivo assoluto o relativo o interesse legittimo, gli interessi diffusi se collettivi nel nostro

ordinamento non sono risarcibili, proprio perché si potrebbero presentare una miriade di associazioni che si auto attribuiscono la tutela di un interesse attraverso lo statuto, il che evidentemente è inammissibile ed è la ragione per cui la giurisprudenza ha piccato dei paletti ben determinati al riguardo, per cui ha individuato la possibilità che enti e associazioni, ovviamente fuoriescono dal mio ragionamento tutte quelle persone giuridico o enti che abbiano subito dei danni patrimoniali, perché là si discute di altro, è ovvio, si tratta di diritti soggettivi in astratto risarcibili e poi sarà una questione di merito valutare se sono o no risarcibili, quindi questa mia richiesta di esclusione non si estende a coloro che vantino invece nell'atto di costituzione una pretesa risarcitoria in rapporto ad un diritto soggettivo, ma vale solamente in rapporto a coloro che vengono qui come enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi che non sono risarcibili. Quindi tant'è vero che la giurisprudenza ha fissato numerosi limiti, occorre e che l'ente, l'associazione vanti nella pretesa risarcitoria avanzata con l'atto di costituzione di Parte Civile un interesse proprio tale che sia risarcibile e riferito, ci dice la giurisprudenza, ad una situazione storicamente circostanziata che venga presa in considerazione dallo statuto dell'ente in maniera esclusiva o prevalente, non

solo ma l'ente o l'associazione perché possa vantare una simile pretesa risarcitoria deve essere assistito da una elevata rappresentatività, questo quello che ci dice la Cassazione. È necessario, in altre parole, che l'ente patisca in proprio un danno da reato che leda un interesse protetto direttamente in capo a lui, occorre verificare se il soggetto... Non cito la giurisprudenza che sicuramente voi conoscete e che comunque è citata nell'ambito di questa memoria, sia titolare di una posizione giuridica soggettiva che possa essere rimasta danneggiata dal reato, solo qualora il reato avesse leso in modo diretto una specifica situazione soggettiva dell'ente ne andrebbe riconosciuta la legittimazione attiva. Per esempio Cassazione Sezione Seconda 12 ottobre 2000: "nell'ipotesi di procedimento penale per il delitto di esercizio abusivo della professione gli ordini professionali non sono legittimati a costituirsi Parte Civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine non sia derivato un danno - ancora - non perché un interesse diffuso..."

PRESIDENTE - Avvocato, un rinvio però sarebbe sufficiente alla massima così poi ce la leggiamo.

AVV. MANDUCHI - È quello che sto facendo, sono numerose le massime.

PRESIDENTE - Alla sentenza, perché... non voglio interromperla, ma perché immagino quanti altri ancora

dovranno parlare dopo di lei.

AVV. MANDUCHI - Non lo so (inc.) parlare così tanto. "Non perché l'interesse diffuso sia perseguito da una associazione perciò solo tale interesse assurge al rango di interesse legittimo, al diritto soggettivo che possa fondare pretese risarcitorie" e non sono legittimati quindi a costituirsi Parte Civile gli enti e le associazioni quando l'interesse perseguito sia un interesse che per essere caratterizzato da un mero collegamento ad interesse pubblico resta diffuso e come tale non proprio del sodalizio e non risarcibile deve potersi enucleare un interesse personale e differenziato, distinto dunque dagli interessi diffusi da cui... Di cui l'ente è istituzionalmente portatore. Citavo prima una serie di pronunce importanti come quella del (inc.) del Porto Marghera e anche alcune pronunce di Milano e via di seguito in cui è stato... Sono sempre stati esclusi gli enti e le associazioni di categoria, per esempio nel processo di Porto Marghera è stata esclusa Medicina Democratica che invece oggi è qui e avanza una pretesa risarcitoria. Perché questo? Perché altrimenti si finisce per non vagliare... Non vagliando la legittimazione ad agire secondo gli ordinari criteri e quindi consentendo deroghe in difetto di espresse previsioni normative legittimanti in tal senso oltre che ingiustificati spostamenti patrimoniali si vanificherebbe lo specifico

sistema processualistico previsto per tali enti e associazioni rappresentativi di interessi diffusi lesi dal reato e questi argomenti che sto sviluppando non valgono solamente nell'interesse degli imputati, ma valgono anche nell'interesse di quelle che sono le reali vittime, cito al riguardo una recente pronuncia del Tribunale di Milano su cui torneremo perché si è pronunciata specificamente con riferimento alle organizzazioni sindacali che appunto evidenzia come il significato di questa pronuncia di esclusione di Parte Civile di enti che non siano titolati ad avanzare pretese risarcitorie e soprattutto nell'interesse delle vittime, infatti ci dice questa pronuncia che poi produrrò "occorre riflettere su come l'ammissione di Parti Civili ulteriori e diverse rispetto alla vittima del reato, essendo l'azione essenzialmente finalizzata al risarcimento del danno rischi di privare in ipotesi la vittima principale del giusto ristoro del danno patito aumentando il numero dei concorrenti al patrimonio dell'autore del reato. Questo per dire che è interesse di tutti che si ponga un freno all'ingresso nell'ambito della sede penale di un numero così elevato di enti ed associazioni. Ammettere che in un processo penale possa esservi un numero indefinito di Parti Civili costituito da associazioni che semplicemente in base al proprio statuto e cioè autoassegnandosi determinati fini e

caratteristiche nonché il collegamento con il territorio si attribuissero di per sé (inc.) è del tutto inammissibile, anche in rapporto a tutte le volte in cui ci si costituisca, e questo processo è uno degli esempi, in relazione a (inc.) statutarie talmente generici da risultare fungibili in una pluralità indeterminata di situazioni, così Crack Parmalat escluse tutte le associazioni dei consumatori perché gli interessi da esse perseguiti sono talmente generali e di pari e ampia portata da non consentire l'individuazione in via esclusiva o prevalente dello scopo specifico di tutela del risparmio che fonderebbe il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla postazione patita dall'associazione a causa delle condotte contestate agli imputati, posizione ribadita dal G.I.P. nel crack Parmalat e al dibattimento; posizione ribadita dal Tribunale di Milano che si è occupato della stessa vicenda; posizione ribadita dal G.I.P. e dal Tribunale di Roma in rapporto al crack Cirio escluse tutte le associazioni di categoria; posizione ribadita in rapporto al processo Marghera; posizione ribadita nel processo per (inc.) che si è svolto a Napoli, diversamente opinando si finirebbe per estendere in maniera indeterminata la facoltà di costituirsi Parte Civile e di richiedere il risarcimento dei danni anche solo non patrimoniali a tutti quegli enti che si costituissero all'indomani del

verificarsi di un problema con carattere di (inc.), quindi ovviamente riferimento alla situazione circostanziata, esistenza dell'ente antecedente rispetto alla commissione del fatto e via di seguito. Nell'odierno processo si sono costituiti Parti Civili: comune di Viareggio; provincia di Lucca; Regione Toscana; l'INAIL; i rappresentanti dei lavori per la sicurezza dell'azienda Trenitalia della Regione Calabria, Umbria, Sicilia, Liguria, Toscana, Nazionale ed Internazionale; Piemonte; F.I.L.T.-C.G.I.L. provincia di Lucca; la C.G.I.L. Nazionale; la C.G.I.L. Regione Toscana; La C.G.I.L. provincia di Lucca; l'Associazione Medicina Democratica; l'O.R.S.A. Ferrovie nella divisione regionale toscana; provinciale di Lucca; l'associazione Dopolavoro Ferroviario di Viareggio; la Federazione CUB Trasporti; l'associazione denominata Comitato Matteo Valenti e da ultimo ha avanzato richiesta in questo senso anche l'UGL alla scorsa udienza e di tutti questi enti, ad avviso di chi parla, l'unico legittimato è il comune di Viareggio che peraltro si costituisce in rapporto ai danni non patrimoniali vantati perché per i danni patrimoniali ci risulta essere stato già risarcito. Ebbene, ad avviso di questa difesa l'ente territoriale che deve essere presente in questo processo è solo il comune di Viareggio e non anche la provincia di Lucca o la Regione Toscana, perché se si vanno a leggere gli atti di costituzione

della Provincia di Lucca e della Regione Toscana si vede che nulla hanno a che vedere con l'avanzare una pretesa di danno, di risarcimento del danno proprio, perché si costituiscono questi enti in rapporto all'aver provveduto, a titolo di solidarietà. Ebbene, si può esercitare un'azione di risarcimento del danno in rapporto a spese che si sono in qualche modo erogate *motu proprio* a titolo di solidarietà? La risposta non può che essere negativa. Non può che essere negativa e quindi vanno escluse sia la Provincia di Lucca che la Regione Toscana. Cito al riguardo una pronuncia del Tribunale di Milano, ufficio G.I.P. 8 marzo 2011 che appunto fa riferimento al fatto che interessi di natura diversa, natura solidale, nulla hanno a che vedere con danno diretto da reato patito in ipotesi dagli enti indicati. Al riguardo come giustifica il G.U.P. Dal Torrione l'ammissione di tutti e tre gli enti territoriali? Fa riferimento ad un precedente, il precedente della strage di Stazzema, questo è il riferimento, ma è un precedente che non è assolutamente pertinente al caso in esame, perché la strage di Stazzema faceva riferimento... era delineato il *thema decidendum* dalla contestazione che era quella di un reato contemplato dal Codice Penale Militare di Guerra che era esattamente la violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti di territori occupati contro militari italiani che riassume

evidentemente in sé la lesione all'interesse nazionale, nemici, e allo specifico ambito territoriale richiamato, ma non solo, la giustificazione dell'ammissione dei tre enti territoriali in quel processo viene in qualche modo trovata dal Giudice di quel procedimento nel fatto che i tre enti erano portatori di una memoria collettiva. E certo, perché il processo si è svolto diverse decine di anni dopo il fatto e quindi necessariamente ci si doveva riferire ambienti territoriali perché la maggior parte delle Persone offese e dei danneggiati non potevano più costituirsi a titolo personale, caso completamente diverso da quello per cui oggi è processo. Per concludere quindi in rapporto agli enti territoriali si chiede l'esclusione della Provincia di Lucca e della Regione Toscana e veniamo ora alle formazioni sindacali. Come dicevo ce ne sono state un numero elevatissimo di organizzazioni sindacali che hanno chiamato (inc.) un po' tutti, alla fine l'ultima volta si è costituita anche l'UGL, mancavano solo loro in due o tre sottosezioni. Le organizzazioni sindacali perseguono evidentemente interessi diffusi e collettivi non risarcibili, non risarcibili in questa sede e quindi se vogliono un ente e può essere presente con tutte le condizioni previste dagli articoli 91 e seguenti *ad adiuvandum*, ma non certo avanzato pretese risarcitorie in questa sede e sotto il profilo delle organizzazioni sindacali mi sembra che il

legislatore abbia posto la parola fine, l'ha detto il legislatore del 2008, l'ha detto espressamente con il secondo comma dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 81 del 2008 che ha scritto "le organizzazioni sindacali hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della Persona Offesa di cui agli articoli 91 e 92 del Codice di Procedura Penale con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro relativa all'igiene del lavoro" etc. etc. e quindi è chiaro, è proprio in riferimento a questo il processo, alla contestazione (inc.) in questo processo, le organizzazioni sindacali ce lo dice il legislatore in che veste possono essere presenti e poi non certo la sede di Roma, la sede della Regione Toscana, la sede della Provincia di Lucca e via di seguito e quindi fuori, escluse tutte le organizzazioni sindacali, esclusi il responsabile dei lavoratori per la sicurezza di Trenitalia nelle varie forme che ho prima richiamato, perché è stata ammessa la costituzione Luigi Pace
Divisione Trasporto Regionale Calabria; Placido Muffari
Divisione Trasporto Regione Umbria; Domenico Maimone
Divisione Trasporto Regionale Sicilia; Agostino Nicoletta
Regione Liguria: ancora Regione Toscana: Divisione
Passeggeri Nazionale e Internazionale; Divisione
Trasporto Regionale Liguria; Divisione Passeggeri
Nazionale e internazionale; divisione Trasporto Regionale

Piemonte; Cargo Piemonte; ancora Toscana; Passeggeri Nazionale e Internazionale; Divisione Passeggeri Nazionali ed internazionali. Ma insomma la situazione storicamente circoscritta... Al di là di tutte le considerazioni che abbiamo già visto sul problema delle associazioni e delle organizzazioni sindacali che sono escluse chiaramente come stabilito dal legislatore, ma insomma andiamo a vedere perché è stata giustificata la presenza di tutti questi responsabili dei lavoratori dal G.U.P. Dal Torrione. Il G.U.P. Dal Torrione ha scritto che "poiché il convoglio deviato proveniva da nord e si stava dirigendo a sud potrebbe parlarsi di un rischio generalizzato per tutti i ferrovieri italiani, possono dunque costituirsi in funzione di un ipotetico danno" questo ha scritto il G.U.P. Dal Torrione, "si possono costituire in funzione di un ipotetico danno" ma dove siamo? Ci si costituisce in rapporto ad un danno concreto, diretto, da reato, non in rapporto ad un ipotetico danno, ma che cos'è questo? È un interesse risarcibile o non è piuttosto proprio quell'interesse diffuso e collettivo che non può dare spazio all'esercizio di un'azione civile nel processo penale? Quindi si chiede anche l'esclusione di tutti questi soggetti. Proprio sull'organizzazione sindacale merita una specifica menzione un'ordinanza dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Milano, Ordinanza 14 febbraio 2012,

Giudice Dinetti, che appunto dà conto di quella che è stata l'importante modifica normativa introdotta dal legislatore nel 2008 escludendo le associazioni sindacali dalla possibilità di costituirsi nell'ambito di processi per infortuni sul lavoro, questa è una pronuncia importante perché appunto dà conto di questa modifica normativa e ci dice "solo qualora il reato abbia leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva dell'ente in questione distinta e separata dalle generali finalità dell'ente ne va riconosciuta la legittimazione attiva, in altri termini deve potersi enucleare un interesse proprio e differenziato direttamente danneggiato dal reato che legittimerebbe la preposizione di autonoma azione civile" il che non succede mai. Il sindacato e le sue articolazioni sono associazioni non riconosciute di rilevanza anche costituzionale finalizzate alla rappresentanza e alla tutela degli interessi economici e sociali dei lavoratori, per questo la legge 3 agosto 2007 numero 123, poi richiamata dal Decreto Legislativo 81 del 2008 e precisamente attribuisce loro in materia di infortunio sul lavoro i diritti e le facoltà spettanti alla Persona Offesa, non al danneggiato, per consentire dunque l'ingresso nel processo penale solo nelle forme fissate dall'articolo 91 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Non si vede anzitutto come si possa affermare che

il sindacato per il fatto di essere l'ente esponenziale di una parte dei lavoratori predetti o perché lo abbia scritto nello statuto che esso stesso si è unilateralmente dato possa vantare una situazione giuridica soggettiva suscettibile di venire lesa dalla connessione di omicidio colposo con violazione delle norme preventive sugli infortuni sul lavoro, per tali ragioni il G.U.P. di Milano esclude le organizzazioni sindacali dalla costituzione di Parte Civile nell'ambito di omicidi colposi avvenuti per infortuni sul lavoro. Ancora si chiede l'esclusione delle associazioni di categoria che hanno chiesto la citazione del Responsabile Civile, nel caso specifico di Medicina Democratica e del Comitato Matteo Valenti, basta leggere gli statuti di questi enti per capire che gli interessi perseguiti sono talmente generali da non aver alcun riferimento specifico con la situazione concreta esperitamente circostanziata che ne legittimerebbe in ipotesi soltanto a determinate condizioni la costituzione di Parte Civile e pertanto se ne chiede l'esclusione. Con particolare riferimento al Comitato Matteo Valenti mi preme segnalare che dallo statuto presentato in atti risulta che si tratta di un Comitato di 11 persone, Comitato di 11 persone non sembra che possa vantare quel requisito della rappresentatività che viene richiesto dalla Corte di Cassazione per giustificare l'esercizio dell'azione civile in sede

penale. Per concludere vorrei spendere qualche parola sulla costituzione dell'INAIL, perché merita un discorso a sé stante. L'INAIL si costituisce in questo processo facendo valere un diritto di rivalsa per le prestazioni erogate dall'ente in favore dei congiunti dei lavoratori defunti Rosario Campo artigiano falegname che si trovava in occasione del lavoro a percorrere a bordo di motociclo la Via Burlamacchi e il signor Antonio Farnocchia panettiere dipendente che si trovava in occasione di lavoro a percorrere a bordo di una bicicletta la Via Ponchielli, entrambi investiti senza via di scampo dalle fiamme sprigionate dall'incidente, è pacifico perché così si legge nell'atto di costituzione di Parte Civile che l'INAIL in rapporto a questo... Alle prestazioni erogate ai familiari di questi due soggetti si costituisca oggi Parte Civile. Ebbene, la posizione dell'INAIL e dell'azione di regresso in rapporto o al processo penale ante 2008 era chiarissima, l'azione di regresso è una cosa per sua natura diversissima dall'azione di risarcimento del danno e pertanto la giurisprudenza fino al 2008 era granitica nell'escludere la possibilità che INAIL si potesse costituire nel processo penale e questo tanto con riferimento alla giurisprudenza civile, quella specifica lavoristica e quella penale, in questo quadro di riferimento interviene il Decreto Legislativo 81/2008 con l'articolo 61. L'articolo 61 che ho citato poc'anzi

in rapporto al comma 2 che esclude che le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime possano costituirsi Parte Civile nel processo penale. Il comma 1 dell'articolo 61 ci dice "in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose se il fatto è commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato la malattia professionale il Pubblico Ministero ne dà immediata notizia all'INAIL e all'Ipsema in relazione alle rispettive competenze ai fini dell'eventuale costituzione di Parte Civile e dell'azione di regresso". Mi preme segnalare innanzitutto che già dal dettato della norma si evidenzia come la costituzione di Parte Civile e l'azione di regresso siano due cose diverse, i commentatori in dottrina di questo articolo sono stati fortemente critici, la giurisprudenza sembra univoca nel consentire la costituzione di Parte Civile viceversa in rapporto all'azione di regresso, ma non (inc.) che non veda come le due azioni siano completamente diverse, lo scrive lo stesso G.U.P. Dal Torrione nell'ordinanza di ammissione dell'INAIL. Ora però ammettere l'azione di regresso nell'ambito del processo penale significa sconvolgere completamente il delicato equilibrio che il Codice di Procedura Penale ha voluto costruire in rapporto alla possibilità di

esercitare l'azione civile nel processo penale perché amplia il *thema decidendum*, amplia il *thema decidendum* del processo penale che non rimane più limitato alle contestazioni e ai Carabinieri d'imputazione e alle eventuali statuizioni civili che derivano in maniera diretta ed immediata da quel reato contestato, ma apre lo spazio a contraddittori di tutta diversa natura che dovranno ammettere prove e in qualche modo dedicare l'istruttoria anche a tutto ciò che presuppone l'azione di regresso e quindi assicurazioni, contratti di assicurazioni, prestazioni erogate, condizioni di erogazione delle prospezioni e rapporti evidentemente tra l'ente che ha risarcito e i familiari delle vittime e in qualche modo si snatura, si snatura completamente quello che è invece l'accertamento richiesto nel processo penale e si snatura completamente il delicato equilibrio che un giusto processo, secondo l'articolo 111 della Costituzione, vuole come condizione principale di serenità per svolgere un corretto e ordinato procedimento, ma soprattutto si introduce con questa norma una... Come dire una scheggia impazzita nel sistema, perché con riferimento a nessun altro reato è ammessa l'azione di regresso nel processo penale, l'azione di regresso... Come se all'INAIL gli fosse in qualche modo riservata una posizione di privilegio, una posizione di privilegio che non è giustificata da nessuna

ragione apparente e viola il principio di ragionevolezza e quindi per risolvere la questione sulla possibilità di costituzione dell'INAIL in questo processo voi doveste fare applicazione dell'articolo 61 del Decreto Legislativo dell'81 del 2008 dovete necessariamente sollevare questione di legittimità costituzionale del comma primo dell'articolo 61 sotto il profilo della violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione e soprattutto del principio di ragionevolezza e quindi dell'articolo 3. Ma a ben vedere forse non è necessario sollevare questa (inc.) di illegittimità costituzionale perché la questione potrebbe risolversi in altra via. Siamo sicuri che effettivamente è rilevante in questo processo sollevare questioni di illegittimità costituzionale? Perché attenzione l'INAIL si costituisce non in rapporto ad erogazioni derivate e connesse agli imputati quali datori di lavoro, ma si ricostituisce in rapporto ad erogazioni fatte per datori di lavoro che non sono qui imputati, cioè abbiamo visto che si costituisce in rapporto alle erogazioni emesse in favore di questi due soggetti, il falegname e il panettiere, che si trovavano in itinere e quindi evidentemente in relazione alle loro posizioni non c'era un contratto previdenziale, una prestazione previdenziale connessa agli odierni imputati, ma riguarda altri soggetti e quindi sotto questo profilo è un'azione di regresso di natura

completamente diversa rispetto a quella prevista dall'articolo 61 e per altra via, dunque, se ne può disporre l'esclusione. Si conclude quindi anche per l'esclusione dell'ente INAIL. Deposito questa memoria di cui vi accennavo, ne ho qualche copia, non molte per la verità...

PRESIDENTE - Era un accenno alla memoria? Perché l'ha illustrata ampiamente...

AVV. MANDUCHI - Eh?

PRESIDENTE - Ha detto "memoria a cui ho accennato".

AVV. MANDUCHI - No, ho accennato perché è molto più ampia la memoria.

PRESIDENTE - Vorrei dare atto della presenza di alcuni Avvocati che non erano a Verbale prima mi pare, Avvocato Ciardelli...

AVV. MANDUCHI - Scusi, produco questa pronuncia del Tribunale di Milano perché è l'unica che non è citata nella memoria.

PRESIDENTE - Grazie. Per il verbale Avvocato Tognocchi, Avvocato Bevacqua.

Parte Civile - Avvocato Petrocchi

AVV. PETROCCHI - L'Avvocato Petrocchi si deve allontanare fino alle ore 15.00 e nomina come sostituto l'Avvocato Colangelo che è presente.

Parte Civile - Avvocato Colangelo

AVV. COLANGELO - L'Avvocato Colangelo per a verbale è arrivato poco fa per cui... come gli altri colleghi.

Parte Civile - Avvocato Cecchetti

AVV. CECCHETTI - Presidente, solo una parola per precisazione, salvo ritornare sul merito eventualmente dopo...

PRESIDENTE - Non ci ritorniamo e quindi quello che deve dire lo dica. Perciò, Avvocato, volevo far finire... volevo sentire tutti i difensori degli Imputati e dei Responsabili Civili sulle questioni collegate alla richiesta di esclusione delle Parti Civili.

AVV. CECCHETTI - Presidente, soltanto un dato di fatto, solo quello e cioè che l'UGL si è costituita Parte Civile non alla scorsa udienza, ma all'udienza del 3 di giugno di fronte al Giudice dell'Udienza Preliminare e quindi la costituzione è antecedente al dibattimento.

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. SCALISE - Se possiamo dare atto che io mi riporto alle considerazioni che ho già fatto alla scorsa udienza che per evitare di tediare il Tribunale non ripeto pedissequamente. Vorrei però che il Tribunale sciogliesse anche un'altra piccola questione che si pone credo già da questa udienza. Noto che è presente in udienza, si è appena allontanato per fare una telefonata, l'Ispettore

Zallocco, che è nella lista testi del Pubblico Ministero e allora vorrei sapere dal Tribunale se i testi sono ammessi a partecipare a tutte le udienze, se devono stare fuori dall'udienza, come ci dobbiamo regolare con la presenza di Ispettori di Polizia Giudiziaria che sono nella lista testi del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - C'è l'Ispettore Zallocco? Perché non conosciamo l'Ispettore Zallocco.

AVV. SCALISE - Sì, era seduto lì, si è appena allontanato per fare una telefonata e purtroppo ci siamo incrociati in questa...

Pubblico Ministero - Dott. Amodeo

P.M. AMODEO - Il dibattimento non è aperto ancora, questo mi sembra che sia un dato pacifico, se deve uscire non c'è problema, ma il dibattimento non è ancora aperto.

PRESIDENTE - Quindi solo l'Ispettore Zallocco. Il Tribunale, non essendo ancora aperta l'istruttoria, non ritiene di dover disporre l'allontanamento del teste eventualmente inserito nella lista dal Pubblico Ministero. Quindi tornavo ai Responsabili Civili.

Responsabile Civile - Avvocato Bazzani

AVV. BAZZANI - Sono l'Avvocato Bazzani e sono il difensore e procuratore speciale di Ferrovie dello Stato S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A. ora. Colgo il suo

suggerimento di essere celere e per questa ragione mi riporto integralmente alle argomentazioni di chi mi ha ultimamente preceduto, qualsiasi argomento è stato approfondito e quindi devo aggiungere veramente poco. Solamente una precisazione sulla questione dell'INAIL. A mio avviso non è affatto necessario scomodare la prospettiva di un incidente di costituzionalità perché sono d'accordo con l'Avvocato Manduchi e mi sembra che la questione sia normativamente risolta, io vi invito molto semplicemente ad andare in una qualsiasi banca dati e digitare "INAIL regresso surroga", questo semplicemente per dire che gli articoli 10 e 11 in connessione con l'articolo 112 del D.P.R. 1124 del 1965 danno una definizione precisissima di azione di regresso, cioè l'azione di regresso è quell'azione che l'INAIL esercita nei confronti del datore di lavoro, datore di lavoro alle cui dipendenze sta la persona che si è infortunata. Ora tutte le volte in cui accade un infortunio e il responsabile di questo infortunio non sia il datore di lavoro dell'infortunato è evidente che l'INAIL ha un'azione di natura civilistica da esperire per recuperare le indennità, i vitalizi che ha erogato, tuttavia non si tratta di una serie di regressi tecnicamente, viene definita dalla giurisprudenza pacifica, vi invito a fare questa ricerca nella Banca Dati come azione di surroga e quindi nessuno nega che

l'INAIL abbia diritto di, come dire, chiedere il rimborso delle somme 595 mila euro mi sembra già erogate in relazione alle due persone per le quali ha esperito la costituzione di Parte Civile, tuttavia, ripeto, non è un'azione di regresso a norma degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124, per questa via non può essere utilizzato l'articolo 61 del Testo Unico del 2008, lo ripeto ancora una volta, tecnicamente non trattandosi di un'azione di regresso, ma di un'azione di surroga, cioè l'INAIL agisce nei confronti dei responsabili che non sono datori di lavoro di chi ha subito evidentemente le lesioni per cui ha erogato la prestazione previdenziale ma non lo può fare nel processo penale, lo fa attraverso un'azione civile che è regolata da norme diverse. Io non aggiungo altro, signor Giudice, raccolgo il suo invito ad essere celere e confido che molte delle argomentazioni spese dall'Avvocato Manduchi e da chi mi ha preceduto anche all'udienza scorsa saranno accolte, non fosse altro perché insomma ricordo a me stesso le norme dell'articolo 81 che comunque lei ha un potere autonomo di accertare l'eventuale inesistenza dei requisiti per la costituzione di Parte Civile e quindi ordinare l'esclusione d'ufficio. La ringrazio.

PRESIDENTE - Altri Responsabili Civili?

Responsabile Civile - Avvocato Labruna

AVV. LABRUNA - Giudice, buongiorno, Avvocato Labruna. Anche oggi ho avuto la fortuna di essere stato anticipato da un ottimo intervento dell'Avvocato Manduchi e pertanto mi riporto alle argomentazioni dedotte chiedendo l'esclusione per i medesimi motivi. Inoltre tenevo a evidenziare che con riferimento alle società GATX Austria e Germania queste sono state citate quale Responsabile Civile nel procedimento cosiddetto Brodel, che è un procedimento poi riunito, laddove queste società non hanno alcun rapporto organico con il signor Brodel, pertanto con riferimento a queste citazioni io eccepisco la carenza di legittimazione passiva delle due società.

Responsabile Civile - Avvocato Raveri

AVV. RAVERI - Avvocato Raveri in sostituzione dell'Avvocato Giarda per Cima Riparazioni. Mi riporto anche io alle argomentazioni fin in questo momento portate all'attenzione del Collegio e quindi insisto per l'inammissibilità delle costituzioni di Parte Civile. Faccio unicamente rilevare come già in sede di Udienza Preliminare anche da questa difesa erano state poste all'attenzione del G.U.P. anche altre questioni che peraltro sono già state reiterate ed in molte occasioni non si è trovata una giustificazione o quantomeno una motivazione del G.U.P. sulla (inc.) di queste sezioni, a titolo esemplificativo è quella relativa alla possibilità

(inc.) processuale di costituirsi Parte Civile. Già alla scorsa udienza come difensore degli imputati si era fatto presente nella costituzione di Parte Civile del signor Claudio Signore che in quella sede era stata fatta da altro (inc.) processuale e già... come già fatto anche in altre occasioni in sede di Udienza Preliminare. A parere di questa Difesa vi è palese inammissibilità di queste costituzioni e quindi sul punto specifico si chiede appunto che venga dichiarata l'inammissibilità. Per il resto mi riporto a quanto già sostenuto precedentemente sull'inammissibilità delle altre costituzioni, grazie.

PRESIDENTE - Se i Responsabili Civili hanno finito...

Responsabile Civile - Avvocato Giorgi

AVV. GIORGI - Praticamente finito nel senso che... Avvocato Giorgi, per F.S. Logistica Responsabile Civile praticamente finito perché mi hanno anticipato in maniera assolutamente esaustiva tanto alla scorsa udienza i difensori degli imputati quanto oggi i difensori dei Responsabili Civili e quindi io non posso che fare proprie le loro argomentazioni e far proprie le loro conclusioni. Una nota, anche se anche su questo l'Avvocato Manduchi è intervenuta e prima di lei era intervenuto l'Avvocato Scalise, questo richiamo che il Giudice dell'Udienza Preliminare fa all'articolo 307 del Codice Penale al fine di dare una legittimazione a

persone fisiche che hanno avanzato le loro pretese risarcitorie in questo processo è un fuor d'opera, l'articolo 307 è molto chiaro nel dire che esso opera come nozione ai fini della legge penale ed è evidente che qui non si discute di legge penale, noi sappiamo dove è che il termine prossimi congiunti opera, nelle norme penali e nel Codice di Procedura Penale, sappiamo anche che qui discutiamo di un'azione civile. In che modo si motiva...? Quindi in questo senso devo dire che è un riferimento assolutamente errato, assolutamente errato. In che senso? Come si costituiscono talune Parti Civili che non presentato neanche rapporti di affinità, spesso rapporti soltanto di vicinanza, amicizia etc.? Invocano il danno parentale. Ora per quanto senz'altro non esperta in punto di responsabilità extracontrattuale, però certo è che tutte quelle sentenze che fanno riferimento al danno parentale sono sentenze che invocano questo tipo di danno come componente del danno che i soggetti appartenenti al nucleo familiare, al nucleo degli stretti parenti possono lamentare in più, voglio dire, non è un titolo, una fonte di legittimazione il danno parentale quanto piuttosto una componente di un danno che già possono rivendicare solo i componenti comunque della famiglia nucleare, allora poi è lì che si discute, nell'ambito dei componenti della famiglia nucleare, se il danno parentale è invocabile o no in ragione di

convivenza non convivenza o altri tipi di frequentazioni e legami, ma siamo sempre e comunque, come aveva osservato l'Avvocato Manduchi, entro quello che è la famiglia nucleare è la legittimazione dei soggetti appartenenti alla famiglia nucleare. Qui senz'altro siamo andati oltre invocando, dicevo, l'esistenza di un danno parentale che la giurisprudenza della Cassazione Civile e delle sentenze di merito ammettono, ma invocandolo come fonte, come titolo di un danno, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Masucci.

Responsabile Civile - Avvocato Masucci

AVV. MASUCCI - Grazie, Presidente, io non sarò sintetico, preferisco essere telegrafico, perché il clima è probante. Il solco delle argomentazioni è già profondamente tracciato, non mi resta dunque che associarmi, vorrei tuttavia sottoporre all'attenzione del Collegio il problema del vaglio sulla legittimazione delle diverse articolazioni (inc.) di enti sindacati. Vi troverete a giudicare della legittimazione, in particolare della C.G.I.L. Nazionale, C.G.I.L. Regione Toscana, C.G.I.L. provincia di Lucca, F.I.L.T.-C.G.I.L. Provincia di Lucca, identico problema avrete nei confronti della O.R.S.A., del sindacato O.R.S.A. Il G.U.P. al quale il problema è stato segnalato nel corso dell'Udienza Preliminare ha, nella sua ordinanza,

ritenuto di dover concepire la legittimazione di tali enti sulla base del rilievo di un'autonoma soggettività, rilievo che tuttavia a me pare e in questo senso chiederei una parola del Collegio, a pare (inc.) del tutto neutro rispetto al distinto problema della legittimazione, qui noi non possiamo desumere la legittimazione dalla semplice autonomia soggettiva quale che possa essere il grado di questa autonomia soggettiva e quale che sia il fine più generale per il quale questa autonomia soggettiva è conferita dall'ordinamento che potrebbe essere anche un fine del tutto estraneo e normalmente (inc.) del tutto estraneo a quello della costituzione di Parte Civile, può essere un fine di tipo contrattuale o altro. Sul punto specifico della legittimazione il G.U.P. nella sua ordinanza si è richiamato ad una decisione della Cassazione, decisione numero 20508 del 2012 e ha dunque motivato per *relationem* rispetto alla motivazione di tale decisione della Cassazione, decisione che produrrò. Vorrei che il Collegio avesse la possibilità di consultare tale decisione che è intervenuta rispetto ad una vicenda profondamente diversa, vale a dire quella nella quale si contestava il reato di istigazione all'odio razziale, se non vado errato, era il problema di uno scritto antisemita o venato da contenuti di antisemitismo indirizzato tra l'altro al Rabbino Capo di Roma.

Problema: la costituzione della comunità israeliana romana che era avvenuta in quel processo e l'imputato dice "attenzione, voi non siete legittimati perché è legittimato soltanto l'UCEI" e cioè l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ma era una sola costituzione e si discuteva del problema del soggetto che potesse validamente costituirsi. Conclusione della Cassazione: la conclusione che non l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ma soltanto la comunità romana avesse titolo alla legittimazione, perché? Perché si trattava della comunità, dice la Cassazione, destinataria dell'azione costituente reato. Chiedo che il Collegio faccia applicazione di questo criterio fissato dalla Cassazione e richiamato dal G.U.P. in maniera consequenziale, perciò emendando la decisione del G.U.P. e correggendola nel senso di riconoscere la legittimazione semmai di un solo ente qualora sempre si possa effettivamente stabilire che quell'ente sia un ente toccato, destinatario cioè dell'azione costituente reato. In questo senso per quanto possa essere (inc.) già il Collegio produrrei anche la decisione della Cassazione. Se fosse utile produrrei anche l'ordina del G.U.P., non so se l'avete già... naturalmente è inteso che questo mio rilievo è da considerarsi un rilievo che vale nei limiti naturalmente degli argomenti già esposti dai colleghi che mi hanno preceduto e dall'Avvocato Manduchi ai quali naturalmente

mi socio.

PRESIDENTE - Volevo sentire il Pubblico Ministero su queste questioni. Vuole intervenire dopo alle Parti Civili, Pubblico Ministero? Come ritiene. Così... Allora, acquisiamo sia la sentenza che l'ordinanza del G.U.P., non vi sono... sull'ordinanza del G.U.P. non ci sono questioni che il Tribunale ne prenda visione e copia, giusto? Quindi...

Pubblico Ministero - Dott. Amodeo

P.M. AMODEO - Tre parole, veramente tre parole. Chiediamo che non sia esclusa nessuna delle Parti Civili territoriali e non indicate dalla Difesa degli imputati.

PRESIDENTE - Grazie.

Pubblico Ministero - Dott. Giannino

P.M. GIANNINO - Volevo aggiungere merito alla richiesta di esclusione dell'INAIL visto che l'Avvocato c'ha dato anche un consiglio sulle parole da inserire, ho inserito "INAIL regresso surroga" ed è uscita Cassazione Penale Sezione Quarta del 28 marzo 2013 numero 30206 e volevo leggere solo un brevissimo passaggio a sostegno della costituzione dell'INAIL, "com'è noto, infatti..." in virtù della banca dati, questa è iuris... iuses explorer della...

Difesa - Avvocato Raffaelli

AVV. RAFFAELLI - Ma è una replica questa?

PRESIDENTE - No, non è mai intervenuto sul punto il Pubblico Ministero.

P.M. GIANNINO - Non ho mai parlato.

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero non è mai intervenuto.

AVV. RAFFAELLI - E doveva intervenire prima infatti. Doveva intervenire prima e tra l'altro alla scorsa udienza era stato posto da questo difensore la questione se doveva intervenire e io avrei parlato dopo il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Avvocato, non c'è la stessa sequenza prevista dalla discussione, il caso delle questioni preliminari è del tutto diversa e quindi nella sequenza che ho stabilito la parola al Pubblico Ministero la do adesso. Prego Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero - Dott. Giannino

P.M. GIANNINO - Grazie. Come è noto, in virtù della legge del 3 agosto 2007 numero 123 e poi dal Decreto Legislativo 81 del 2008 articolo 61 l'INAIL, e non solo, si è visto riconoscere il diritto di innestare nel processo penale l'azione di regresso che il D.P.R. del 65 gli attribuisce, si tratta di una innovazione, ne diamo atto, del preesistente quadro normativo posto che la giurisprudenza (inc.) era concorde nell'escludere che

l'azione di regresso e l'azione di surroga potessero essere portate nel processo penale "com'è noto, infatti, in caso di infortunio sul lavoro l'ente versa indennizzo", vado avanti brevissimamente, sto leggendo le motivazioni della sentenza di Cassazione che ho indicato poco fa, non ho una stampante altrimenti ve l'avrei semplicemente mostrata, facendo riferimento all'intervenuto quadro normativo la Cassazione giunge infine a dire quale che sia la funzione che questo articolo vuole avere introdotto nel processo penale. Discende inequivocabilmente che l'INAIL ha indifferentemente la possibilità di scegliere la sede ove esercitare i suoi diritti e quindi che sia in sede civile o in sede penale e quindi è ben legittimata a costituirsi Parte Civile per far valere i diritti che la legge gli attribuisce. Ripeto, sentenza numero 30206 del 2013 Cassazione Sezione Quarta.

PRESIDENTE - Grazie. Avvocato, l'ordine non è casuale e non può essere lo stesso della discussione per le questioni preliminari, è un dato penso pacifico. Quindi a questo punto...

Responsabile Civile - Avvocato Manduchi

AVV. MANDUCHI - (Inc.) che gliel'aveva già data la parola sul punto al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - No, sul Responsabile Civile, sul Responsabile

Civile.

AVV. MANDUCHI - Quindi è una replica.

PRESIDENTE - Aveva interloquito... questa è sull'esclusione delle Parti Civili.

AVV. MANDUCHI - E si era già riportato la volta scorsa all'ordinanza di Dal Torrione e quindi gli dà la parola per la seconda volta.

PRESIDENTE - Mi è sfuggito che si fosse riportato all'ordinanza, gli davo la parola...

Pubblico Ministero - Dott. Giannino

P.M. GIANNINO - Tra l'altro chiedo scusa, ma l'eccezione sull'INAIL è stata proposta oggi per la prima volta, io potrò rispondere ad ogni eccezione.

Difesa - Avvocato Raffaelli

AVV. RAFFAELLI - Quindi conferma che è una replica.

PRESIDENTE - Non c'è una replica, va bene. Possiamo andare avanti? Avvocato?

Parte Civile - Avvocato Quartararo

AVV. QUARTARARO - Avvocato Giuseppe Quartararo dell'INAIL.

PRESIDENTE - Che non ha parlato.

AVV. QUARTARARO - Sono chiamato in causa. Dunque, Presidente, alla scorsa udienza era stato in modo molto sfumato, molto sfumato, invocato il potere di esclusione d'ufficio

in modo molto generico nei confronti degli enti senza fare distinguo o senza alcunché. Mi ero un po' non preoccupato, però ero rimasto un po' perplesso, ho detto ma non è che torna nuovamente alla carica dopo l'ottima sentenza del G.U.P. Dal Torrione che aveva, a mio avviso, per lo meno... Scusi, ordinanza, per lo meno sicuramente per quanto riguarda la posizione dell'INAIL fatto chiarezza su eventuali equivoci, ma a mio avviso anche per quanto riguarda tutti gli altri enti esponenziali che oggi pervicacemente si vogliono togliere di mezzo. E quindi ieri prudentemente mi sono limitato a scrivere due righe, veramente due righe, memoria difensiva che oggi produco, non ci sono documenti allegati naturalmente, però oggi ho sentito dire delle cose un po' specifiche nei confronti dell'INAIL e vorrei fare un minimo di chiarezza se possibile. Premesso che, a mio avviso, in questo processo non è che ci siano tutti questi enti, tutte queste cose, cioè questo è un grande processo, qui ci sono 2 morti qui c'è un disastro di portata incredibile, ci sono 33 imputati, società, c'è di tutto e di più, non mi pare che questa aula sia così gremita di Parti Civili e io contestualmente... Presidente, io sto seguendo anche il processo di Grosseto, sono anche lì costituito Parte Civile per l'INAIL e l'Ipsema, sto seguendo anche un processo per un altro gravissimo fatto avvenuto a Barberino del Mugello sul viadotto (inc.) dove

tre operai caddero nel vuoto da quaranta metri, oggi pomeriggio, alle tre e mezzo dovrò assentarmi per andare a Pistoia dove un operaio è morto sepolto in una buca larga venti metri con delle pareti a strapiombo, ovviamente senza palizzata e senza nulla, piccolo inciso: c'è un unico imputato in quel procedimento che è l'architetto CSE, Coordinatore di Sicurezza per l'Esecuzione, nominato e incaricato dal committente, soggetto che non aveva nessun rapporto datoriale con il povero lavoratore infortunato. Direi che la difesa non si è sognata neanche lontanamente di andare a fare discorsi "ma non c'è rapporti, il contratto di lavoro... Ma qui è un'azione di (inc.)" o quant'altro, stiamo affrontando il giudizio serenamente e stiamo andando a fondo sulla verità. Perché dico questo? Perché la sensazione è, al di là del fatto delle questioni e delle polemiche che ci sono state anche sui media, l'assenza dello Stato e quant'altro, ora qui ho sentito dire che si vuole soltanto il comune di Viareggio, ma meno male, almeno il comune di Viareggio lo vogliono tenere, ma insomma l'INAIL è qualcosa che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, qui si vuole cercare di nascondere il fatto enorme e qui oltre ad esserci stata una terribile strage che ha coinvolto vittime inermi, gente che dormiva della propria casa, anche lavoratori e non parlo soltanto dei due lavoratori macchinisti che sono stati

indennizzati dall'INAIL come infortunio sul lavoro, ma che essendo della Liguria sono stati subito trattati in via di rivalsa e per quello l'INAIL non ha oggi nessun tipo di pretesa perché in via (inc.), stragiudiziale la compagnia assicuratrice Ferrovie dello Stato ha pagato subito il danno e quindi qui non entra questo discorso, ma ci sono dei macchinisti che comunque hanno avuto dei problemi, uno ce li ha sicuramente, non sono ustionati ma c'è un altro tipo di ferite. Qui invece sto parlando di due lavoratori anche loro come i macchinisti che però non erano dipendenti delle Ferrovie dello Stato e allora? Questi sono morti bruciati in occasione di lavoro, punto. Come asserito anche il G.U.P. la norma di cui all'articolo 61 si preoccupa di dare una soggettività, una presenza all'INAIL al primo comma e al sindacato al secondo comma, per i sindacati si parla dei diritti della Persona Offesa di cui all'articolo 91 e 92, apro una piccola parentesi, non voglio rubare lo spazio agli altri colleghi qui a rappresentare i sindacati, questo ovviamente non significa che loro non possano comunque anche costituirsi Parte Civile eh, cioè il fatto che questo... Questo è un potere in più che viene dato perché? Perché c'è un'attenzione da parte del legislatore nel 2008 a far sì che ogni qual volta ci sia un fatto grave, omicidio colposo e lesioni gravi colpose, dove c'è violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul

lavoro l'INAIL deve essere comunque in grado di costituirsi Parte Civile, punto. Il fatto che ci sia anche l'inciso per (inc.) di regresso che è riferito evidentemente anche alla possibilità di agire in sede civile, non è assolutamente limitativo, ci mancherebbe! Non solo perché dal punto di vista letterale se ci fosse stato un'esclusione di questo genere avrebbe dovuto essere diciamo maggiormente specificata e anche nel senso della parola, tant'è vero che la Cassazione 47364 del 2008 come ben ha riportato il G.U.P. Dal Torrione nella sua ordinanza avverte bene la differenza e tra l'altro è stata ribadita anche oggi dalla collega Avvocato Manduchi fra l'azione di... La costituzione di Parte Civile per l'azione risarcitoria del danno e l'eventuale azione di regresso. Quindi sono due concetti diversi. Bene, se... C'è anche un aspetto (inc.), cioè ma quale è la finalità di questa norma? Quella di andare addosso solo al datore di lavoro, cioè l'INAIL nei confronti del datore di lavoro che è quello che paga i premi oltretutto e che comunque ha l'esonero ai sensi dell'articolo 1 dovrebbe sempre ed esclusivamente dagli addosso sia in sede penale che in sede civile o quant'altro, mentre tutti gli altri soggetti, i soggetti fondamentali per... Garanti della sicurezza del lavoratore dovrebbero tranquillamente dormire sogni tranquilli se non eventualmente in sede risarcitoria, ma questa sarebbe di una miopia direi

imbarazzante, sarebbe come se il legislatore dopo aver raccolto nel Testo Unico del 2008 improvvisamente si fosse dimenticato "un momento, però io qui ho messo come garanti soggetti che non hanno alcuna veste di rapporti... In rapporto di lavoro con eventuali lavoratori sfortunati" basti pensare al CSE, ripeto, a personaggi... Ai committenti dei lavori, alle altre società appaltanti, in qualunque luogo di lavoro sono tutti soggetti terzi ma che hanno delle funzioni di garanzia importantissime. Vogliamo escludere l'INAIL dalla possibilità di costituirsi Parte Civile nei confronti di questi e lasciarli invece solo e soltanto nei confronti del datore di lavoro, magari il solito datore di lavoro operaio, muratore che ha fatto quattro soldi, è rimasto probabilmente anche un po' ignorante in materia anche infortunistica e così rimane un discorso interno, una cosa loro, un rapporto loro e lì finisce, direi che non può essere questo e non è questo, perché anche prima vorrei ricordare... vero è che l'articolo 61 ha dato una grandissima spinta di innovazione, tra l'altro ad una (inc.) articolo 61 che è stato ben osservato dalla Procura e che è stata ben attenta ad effettuare la comunicazione all'INAIL. Bene, una volta che c'è questo articolo 61 è vero che l'INAIL ha la possibilità di costituirsi Parte Civile perché è a conoscenza e quindi ha materialmente la possibilità, ma

anche prima avveniva, cioè non possiamo negare che anche negli anni passati l'INAIL con alterne vicende, perché se ne discuteva, avesse la possibilità di costituirsi Parte Civile e lo faceva anche nei confronti dei terzi, soggetti terzi e quindi, direi, sotto questo profilo tutti i richiami effettuati dai responsabili delle Parti Civili e anche quelli precedenti che sono stati rigettati dal G.U.P. sono del tutto infondati. Peraltro vorrei comunque segnalare che anche la stessa sentenza 10856 del 2008 richiamata dal G.U.P. è quella che prevede appunto la possibilità per soggetti che entrano comunque nella sfera di tutela e calza perfettamente nella fattispecie in esame, se noi volessimo ignorare che qualunque soggetto che si trovi a che fare in occasione di lavoro per questioni sue, anche se non direttamente connesse all'attività lavorativa, penso ad un viaggiatore sul treno, penso ad un soggetto che aspetta alla stazione, penso ad un altro lavoratore che per altre faccende in quel momento si trova in quella sfera di tutela a passare di lì, perché non estendere anche a questi? Perché non ritenere comunque quel soggetto anche garante, con una posizione di garanzia assimilabile a quella del datore di lavoro? Peraltro quando si parla di datori di lavoro in termini diciamo di sicurezza infortuni non c'è alcun riferimento ad un discorso di tipo contrattualistico, si può essere datori di lavoro, dal punto di vista della

sicurezza, anche senza avere un rapporto diretto, l'importante è che quel soggetto in qualche modo entri nella sua sfera di tutela e si trovi in ogni caso sottoposto alla garanzia prevista dalle norme vigenti. Quindi lascerei questa memoria e concludo ovviamente per il rigetto e per la piena conferma dell'ottima ordinanza del G.U.P. Dal Torrione.

PRESIDENTE - Grazie.

Parte Civile - Avvocato Cordaro

AVV. CORDARO - Signor Presidente e Giudici del Tribunale nell'interesse dell'O.R.S.A. Nazionale, sindacato dei trasporti e delle ferrovie e quindi che non si occupa di agroalimentare, ma che ha una competenza specifica circa il tema che oggi andiamo ad affrontare Presidente e Giudici, io credo che siano state dette tante cose, sono state dette in maniera pregevole dai difensori degli Imputati e però credo che bisogna fare chiarezza, sono certo che l'ordinanza con la quale codesto Tribunale scioglierà le riserve farà chiarezza e ribadirà le ragioni nella forma e nel merito per le quali l'O.R.S.A. Nazionale deve restare nel processo. Io ruberò al Tribunale e ai colleghi appena cinque minuti per dire che intanto, ed entro nel merito della questione, nessun vizio formale è stato proposto al Tribunale circa la possibilità di escludere nessuna delle Parti Civili

costituite, questo è un primo elemento, signor Presidente e signori Giudici, che al di là delle argomentazioni spesso anche, come dire, abbastanza sentite, ma probabilmente poco conducenti rispetto al fatto che stiamo affrontando il Tribunale deve tenere presente, questo significa che se nessun vizio formale è stato sollevato dai difensori che o mi hanno preceduto è asseverato anche dagli stessi difensori il buon lavoro fatto all'ordinanza, la bontà dell'ordinanza del Giudice Dal Torrione, è il lavoro egregio svolto da questi difensori che hanno posto in essere degli atti di costituzione di Parte Civile assolutamente ineccepibili e quindi assolutamente ammissibili. Dottrine e giurisprudenza consolidata sul punto, Presidente, vado per stralci, dicono che l'ambito del sindacato del Giudice prima dell'apertura del dibattimento ai fini dell'eventuale esclusione della Parte Civile riguarda non già il merito, ma la sola sussistenza dei requisiti formali della domanda che sono indicati dall'articolo 78 del Codice di Procedura Penale che richiede a pena di inammissibilità l'indicazione degli elementi costitutivi della domanda e dell'articolo 79 che prevede un termine per la costituzione previsto a pena di decadenza. Anche per quanto riguarda l'esposizione delle ragioni che fondano la domanda richiesta dal 78 lettera d) il sindacato preliminare è solo formale e riguarda la

prospettabilità astratta del pregiudizio fatto valere in giudizio, enunciazione della *causa petendi* e la sua connessione con l'azione penale. L'esposizione delle ragioni della domanda deve rendere individuale... Individuabile, scusi, la pretesa fatta valere nel giudizio e non già enunciare gli specifici fatti costitutivi atti a determinare l'accoglimento. Ai fini del giudizio sull'ammissibilità ovvero sull'esclusione della Parte Civile di conseguenza può essere valutata solo la possibilità di sussistenza in astratto di un pregiudizio legittimante l'azione esercitata e non la sua fondatezza, verificando quindi solo se sia stato prospettato un pregiudizio che si ricollegi in termini di consequenzialità diretta ed immediata rispetto al reato in esame. *Rebus sic stantibus* la mia replica sarebbe già conclusa e però siccome da alcuni colleghi prestigiosi alla scorsa udienza è stato detto tra l'altro e cito testualmente "difendiamo cittadini in tutti i campi" io credo sia probabilmente una provocazione, la raccolgo come tale ma entro per altri due minuti, signor Presidente, nel merito. Nel merito io mi occupo del sindacato O.R.S.A. Nazionale, come dicevo, e il sindacato O.R.S.A. Nazionale si occupa della sicurezza in tutti i luoghi, si occupa soprattutto, per statuto, di organizzare, tutelare, rappresentare unitariamente tutte le categorie professionali dei lavoratori dipendenti che

operano nelle società di trasporto ferroviario. L'O.R.S.A. Ferrovie quindi... L'O.R.S.A. Ferrovie quindi si propone di tutelare e sostenere gli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e di sicurezza sul lavoro di tutte le persone di categoria etc. e riconosce specifica importanza alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della circolazione ferroviaria quali momenti di partecipazione civile a tutela della salute e della dignità dei lavoratori e dei cittadini. Lo statuto è prodotto in atti. Bene, noi siamo convinti che non di interessi collettivi e né tantomeno astratti si tratta, siamo convinti che si tratta di interessi assolutamente legittimi sia nel merito che, scusi la ripetizione, nella legittimazione e siamo convinti della bontà della costituzione del sindacato O.R.S.A. non soltanto in sede nazionale ma anche nelle sue diramazioni territoriali e regionali in ragione del fatto che è di tutta evidenza che non solo di posizioni autonome si tratta, ma si tratta anche di interessi tutelati assolutamente distinti gli uni dagli altri perché l'O.R.S.A. Nazionale si occupa di sicurezza nazionale, di trasporti, di rispetto nella normativa nazionale sulla sicurezza e allora siccome l'approccio non soltanto il *modus operandi*, non soltanto l'autonomia delle posizioni ma (inc.) processato diverso in questo processo, signor Presidente, perché l'O.R.S.A. Nazionale

attraverso il suo segretario nazionale pro tempore, Armando Romeo, ha instaurato una collaborazione e una interlocuzione con la Procura, col Procuratore Capo e col dottor Amodeo, ha prodotto una serie di documenti che hanno avuto, a nostro parere, refluentemente importante, ha prodotto soprattutto l'audizione del presidente nazionale presso la Commissione Trasporti del Senato che è a nostro modesto parere un momento di sintesi straordinaria per comprendere quali sono le ragioni reali che hanno portato al disastro di Viareggio. Mi sto riferendo, signor Presidente, al protocollo e alla procedura che non ripeterò che è dell'8 luglio 2003, "procedura operativa per la messa in servizio sulla rete ferroviaria italiana di contenitori cisterna utilizzati per il trasporto di merci pericolose per ferrovia e per comprendere se la sua mancata applicazione - e noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio che così sia andata - è da mettere in relazione al disastro di Viareggio come causa efficiente o come concausa". Bene, io alla scorsa udienza, signor Presidente e signor Giudici, ho ascoltato anche del timore da parte dei difensori degli Imputati che le tante Parti Civili possono far durare troppo il processo, mi pare abbastanza paradossale che i difensori degli imputati si preoccupino del danno provocato da un eventuale prescrizione che sarebbe da addebitare al gran numero di Parti Civili e soprattutto al numero dei

testimoni. Vede, siccome ce ne preoccupiamo certamente più noi, non soltanto perché abbiamo interesse a che venga fuori la vera verità, sarà pur sempre una verità processuale e sarà quella che stabilirà questo Tribunale, ce ne siamo preoccupati tanto che abbiamo messo nella nostra testi, appunto quella dell'O.R.S.A. Nazionale, tre testi, Presidente. Il primo è il consulente che... No no, glielo spiego perché c'entra eccome...

PRESIDENTE - Avvocato...

AVV. CORDARO - No, no, ho finito, perché mi sto collegando sempre alle ragioni della procedura operativa della quale parlavo. Ho già finito, Presidente, non voglio anticipare fasi processuali che non sono previste per oggi, ringrazio i colleghi ma ci arrivo da me. Non voglio quindi anticipare fasi processuali e però al di là del consulente che ha depositato appunto la sua consulenza, è un ingegnere che si occupa di ferrovie, noi qualora dovessimo essere parte processuale e ne siamo fortemente convinti, chiameremmo gli ingegneri Chiovelli e Laguzzi, due testi, che sono coloro appunto che devono parlare della possibilità nella veste di Direttore Generale del Ministero dei Trasporti e di Presidente della Commissione Internazionale chemins de fer...

Difesa - Avvocato Mittone

AVV. MITTONE - Presidente, mi scusi...

PRESIDENTE - Siamo d'accordo, Avvocato.

AVV. MITTONE - Se lei usa lo stesso criterio, come ci auguriamo, nel temperare gli interventi dei difensori saremmo grati che usasse lo stesso criterio per le Parti Civili. Parlare dei testimoni adesso è del tutto (inc.).

PRESIDENTE - Non è assolutamente il momento. Avvocato, ha concluso?

Parte Civile - Avvocato Cordaro

AVV. CORDARO - No.

PRESIDENTE - Sì, però non torni sul punto dei testi.

AVV. CORDARO - Assolutamente Presidente. Mi rendo conto che questi due testimoni potranno...

PRESIDENTE - Non ci ritorniamo, Avvocato, la prego.

AVV. CORDARO - Mi fermo.

AVV. GIOVENE L'ingegner Chiovelli è anche testimone della Difesa, questa non è una replica, Presidente.

PRESIDENTE - Avvocato, andiamo oltre.

AVV. CORDARO - Certo, certo, Presidente. E quindi intendevo concludere fra qualche minuto dicendo, Presidente, che come viene... Come emerge in questo istante non è tanto la polemica d'aula per eventualmente sollevare questioni che accadono, ma è i mezzi processuali che ci sono concessi. Siccome poc'anzi è venuto fuori che lei forse aveva dato due volte la parola al Pubblico Ministero ecco eventualmente non credo che questo possa essere oggetto

di una impugnazione. Concludo: è stato fatto riferimento, con riferimento ai sindacati, sempre e solo a giurisprudenza di merito, noi la contestiamo perché evidentemente è giurisprudenza di merito quella che è stata citata dai colleghi ed è giurisprudenza di merito quella del Giudice Dal Torrione, né più né meno, come d'altronde contestiamo quanto è stato rilevato e cioè che si sarebbe utilizzata una giurisprudenza *per relationem* e mi pare che non possa che essere così visto che ogni caso processuale ha la sua storia e non potrebbe che essere utilizzato se non in questo modo. Vorrei ancora dire e vado a concludere, che secondo quanto sostenuto in maniera assolutamente egregia da una collega che mi ha preceduto, se quelli sono i parametri la Regione siciliana ad esempio non potrebbe mai costituirsi, così come è previsto invece da poco nel suo statuto, nei processi contro la mafia e la Confindustria o l'Associazione Addio Pizzo non potrebbe mai costituirsi nei processi per estorsione, perché i danni non sarebbero patrimoniali, mi pare altrettanto inconducente sostenere, d'altro canto, che l'unico ente territoriale che può costituirsi è il comune di Viareggio, a differenza ad esempio della Regione Toscana, per la semplice ragione, Presidente, che la legittimazione semmai è più importante da parte di chi, come la Regione Toscana, rappresenta l'intero territorio considerato, e sta qui la

contraddizioni in termini, che sotto il profilo dei danni patrimoniali il comune di Viareggio è già stato risarcito. In ogni caso ritorno alle argomentazioni che ci riguardano e l'O.R.S.A. Nazionale ha un interesse concreto a stare nel processo e l'ha dimostrato sin dall'inizio, lo dimostra il suo statuto e credo quindi che l'ordinanza che codesto Tribunale vorrà emettere riporterà giustizia sotto questo profilo e noi resteremo a far parte e a dare il nostro contributo per l'accertamento della verità come Parte Civile.

PRESIDENTE - Grazie.

Parte Civile - Avvocato Maccioni

AVV. MACCIONI - Avvocato Maccioni per Cittadinanza Attiva.

Devo dire che mi è costato a titolo personale molto attendere due settimane per poter replicare agli interventi che avevo, tra virgolette, subito.

AVV. RAFFAELLI - Quindi siamo platealmente in un caso di replica non ammessa.

PRESIDENTE - Non siamo in caso di replica. Perché sarebbe replica? Scusi, Avvocato.

AVV. RAFFAELLI - L'ha detto, gli è costato replicare.

PRESIDENTE - Ha utilizzato... Scusi, è la prima volta che interviene sulla questione, non è una replica.

AVV. MACCIONI - Potrei intervenire su quanto mi è stato detto alla scorsa udienza?

PRESIDENTE - Non è intervenuto alla scorsa udienza l'Avvocato, la prego.

AVV. MACCIONI - In relazione alla costituzione di Parte Civile depositata. Volevo dire...

PRESIDENTE - Ha utilizzato un termine improprio, insiste su questa (inc.) della replica, ha utilizzato un termine improprio. Non è una replica.

AVV. MACCIONI - Vogliamo fare un cavillo... Vogliamo far cavillare anche su questo e va bene siamo ai limiti. Comunque dicevo, signor Presidente, la ringrazio. Alla scorsa udienza sono stati usati dei toni, secondo me, alcuni sopra le righe per quanto riguarda l'associazione da me rappresentata, fondata nel 1978 come Movimento Federativo Democratico, tra i fondatori anche il figlio di Aldo Moro, Giovanni Moro, fondato appunto all'indomani del grave fatto che colpì il padre, e che ha portato avanti in questi anni un'attività a 360 gradi, solo nel 2000 è diventata Cittadinanza Attiva e quindi ha cambiato nome, tra l'altro il Tribunale per i diritti del malato è parte integrante dell'associazione, ha portato - dicevo - avanti un'attività a livello istituzionale altissima tanto che il quinto comma della Costituzione, il 118, che prevede la sussidiarietà orizzontale è stato fortemente voluto dall'associazione stessa ed inserito nell'associazione stessa che ha teorizzato quella che è appunto la sussidiarietà dei cittadini di fronte allo

Stato. Questo per dire delle attività. Per quanto concerne quindi alcune affermazioni fatte ovverosia che verremmo a prendere delle medaglie qui, non veniamo a prendere delle medaglie in questo processo avendole già ottenuto dal Presidente della Repubblica al valore civile e non veniamo qui a speculare su fatti gravissimi, lo ricordava il collega dell'INAIL, che vorrei riportare al centro dell'attenzione le 32 vittime invece che continuare a tergiversare su altre questioni per le quali francamente sarebbe più indicato un convegno sul ruolo della Parte Civile nel processo penale che non l'aula penale stessa, perché ho sentito alla scorsa udienza tante teorizzazioni ma poco in relazione all'articolo 78 del Codice di Procedura Penale. Perché dico questo? Oggi sono state mosse delle eccezioni ancora riportando in auge quella che è la differenza tra 91 e 74 e non penso di dover dire molto di più di quanto è a conoscenza del Tribunale sulla diversità di ruoli tra un intervento in fase di Indagine Preliminare da parte dell'associazione una costituzione di Parte Civile. La costituzione di Parte Civile di Cittadinanza Attiva nasce sulla base dei fini statutari, lo ribadisco, previsti dall'articolo 1 dello statuto per il quale l'associazione tutela e salvaguardia anche la sicurezza individuale collettiva nella... Nei pochi allegati, perché sono un faldone, ma sono pochi rispetto all'attività svolta, ho inserito tra

l'altro un comunicato stampa e un'uscita stampa fatta dall'Associazione addirittura nel 2004, ma perché era predittiva di quello che poi ahimè è successo altre volte purtroppo, dal titolo "sulla sicurezza occorre alzare il livello di guardia" e le dichiarazioni erano del vice segretario di Cittadinanza Attiva di allora, il dottor Giustino Trinci. Perché insisto sull'ammissibilità e sulla non estromissione dell'associazione? In base alla legge 7 dicembre del 2000 oltre che alla giurisprudenza di Cassazione e giustamente il collega dell'O.R.S.A. faceva riferimento alle sentenze di merito che sono state citate, ma perché sappiamo benissimo - ricordo a me stesso - sulla inoppugnabilità delle ordinanze di estromissione, non si cita Cassazione perché Cassazione, guarda caso, non estromette mai alla fine, riconosce sempre la legittimazione degli enti e delle associazioni che sono state ammesse in primo grado, diverso è quando un Giudice di Merito estromette perché ovviamente nessun rimedio, lei lo sa meglio di me, Presidente, riconosce il nostro Codice di Procedura Penale avverso quell'estromissione e da parte mia in tutta onestà intellettuale, devo dire, l'unica estromissione avuta è stata in Udienza Preliminare processo Cirio per una questione nominale, la collega lo sa benissimo, perché nello statuto nonostante l'attività fatta dal movimento nel campo del risparmio non era stata inserita la parola

"risparmiatore", dopo aver vinto cause contro l'Abi, la prima dal professor Alfa patrocinata, era la prima che faceva giurisprudenza in tema di cause vessatorie. Ebbene, nonostante anche l'attività espletata e dimostrata quel Giudice per l'Udienza Preliminare ritenne... Poiché non c'era la parola "risparmiatore" all'interno del nostro statuto di estrometterci, era se non vado errato il 2005. E allora non l'abbiamo riproposta nemmeno del merito, non c'è parso opportuno, abbiamo agito in altre sedi perché poi l'azione di Cittadinanza Attiva non è solo giudiziaria ma si svolge ovviamente in tutti i settori della vita civile. Dicevo del movimento e della legittimazione riconosciuta, il movimento con Decreto del Ministero della Solidarietà sociale, l'ho allegato, allegato 3 alla mia costituzione del 4 giugno del 2007 è stato riconosciuto come associazione di promozione sociale e la legge 7 dicembre 2000, la numero 383, disciplina le associazioni di promozione sociale ed in particolare all'articolo 27 afferma che le associazioni di promozione sociale sono legittimate ad intervenire, lettera b), in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi, si parlava della... Non ingresso di interessi collettivi in processo concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione. Ebbene, negli interessi collettivi concernenti le

finalità generali perseguite dall'associazione, come vi ho letto, all'articolo 1 ritroviamo per l'appunto la tutela e la salvaguardia della sicurezza individuale e collettiva. Quindi non volendo rubare altro tempo a questo Tribunale perché vengo incontro alle esigenze di economia processuale così avvertite e sentite dai colleghi che difendono gli imputati, devo dire che per quanto riguarda il numero di Parti Civili il processo Enimont, sa meglio di me, erano duemila e cento le Parti Civili e non si è arrivati a sentenza di primo grado, secondo grado e adesso sta andando verso Cassazione, il numero di Parti Civili non penso che sia tale in questo processo da complicare così i lavori e da parte nostra qualora non si dovesse estromettere l'associazione c'è l'impegno ovviamente a non ostacolare in nessun modo i lavori, la nostra costituzione non vuol togliere risarcimenti, questo lo diciamo fin da adesso, essendo una Onlus, alle vittime vere del reato, semmai la nostra associazione simbolicamente vuole essere vicina alle vittime del reato e quindi contribuire all'accertamento di quella verità processuale che ci auguriamo avvenga in tempi rapidissimi così come si augurano i colleghi che difendono gli imputati, grazie.

PRESIDENTE - Grazie.

Parte Civile - Avvocato Ciardelli

AVV. CIARDELLI - Mi dovrei allontanare e lascio mio sostituto l'Avvocato Parrini.

PRESIDENTE - Bene.

Parte Civile - Avvocato Bevacqua

AVV. BEVACQUA - Per la Regione Toscana Avvocato Bevacqua. Dunque, oggi l'Avvocato Manduchi ha sostenuto che la Regione Toscana non avrebbe titolo per essere ammessa come Parte Civile in quanto avrebbe avanzato delle richieste che attengono a forme di solidarietà erogate nell'ambito e in conseguenza di questi fatti. Questa prospettazione non è accoglibile perché in conseguenza del fatto per cui è processo la Regione Toscana ha subito attivato le sue competenze istituzionali in maniera sanitaria e di Protezione Civile, ha messo a disposizione subito un importo complessivo di due milioni di euro per i soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa era stata distrutta, era stata resa inagibile, era stata comunque gravemente danneggiata, sottratta alla disponibilità dei medesimi. La Regione Toscana ha messo a disposizione queste somme per la fornitura dei generi di prima necessità, l'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione nelle more, ovvero in sostituzione dell'assegnazione da potare parte del comune degli alloggi che si rendevano comunque necessari per la popolazione gravemente colpita. Di tutte queste

spese e contribuzioni, che fanno seguito all'attivazione dei doveri istituzionali che la Regione ha nei confronti della popolazione residente, è stata data una precisa elencazione e specifica nell'atto di costituzione di Parte Civile. La Regione ha dovuto eseguire anche un piano di Protezione Civile che ha comportato numerose spese, anche spese in termini di personale che è stato distratto dalle ordinarie competenze per essere messo a disposizione delle necessità che la situazione richiedeva di affrontare, solo per spese di personale della Protezione Civile dirottata dalle ordinarie funzioni a quelle di... diciamo per provvedere alla situazione di Viareggio in conseguenza della strage di Viareggio abbiamo un aggravio di bilancio pari a 200 mila euro. Ora probabilmente la collega Manduchi si riferisce ad una legge di solidarietà, questa sì, che è stata emanata il 30 luglio del 2009 con cui il Consiglio Regionale della Toscana ha inteso attribuire il disavanzo del proprio bilancio del Consiglio Regionale e assegnarlo in favore della popolazione. Questa però è l'unica voce che attiene ad una eventuale solidarietà, ma non può essere, come dire, sostenuto che la Regione Toscana non abbia subito danni patrimoniali diretti in conseguenza di questo fatto. Si consideri soltanto le spese sanitarie che sono comunque a carico della fiscalità regionale, perché poi le persone che sono state curate anche in ospedali ed in

strutture ospedaliere differenti da quelle regionali, per il meccanismo appunto finanziario sotteso, sono spese che vengono sostenute dalla fiscalità regionale. Quindi la Regione Toscana crede di avere titolo nell'essere in questo processo, non fosse altro per i danni patrimoniali, molti dei quali sono già stati quantificati e rispetto ai quali le compagnie di assicurazione hanno già avanzato delle proposte. Ovviamente questo non esclude che anche la Regione Toscana, con riferimento a questi fatti, in funzione al diritto alla salute, il patto sulla sicurezza sul lavoro che contraddistingue la specifica autonomia statutaria della Regione, cioè la Regione fa propria nello statuto la valorizzazione di questi principi e nel tempo ha, come dire, cercato di dare concretezza a questi principi che sono comunque lesi dai fatti per cui è processo, vanta anche danni di natura non patrimoniale che attengono alla lesione dell'immagine e alla lesione dei propri interessi e quindi noi riteniamo che l'eccezione svolta nei confronti della Regione Toscana debba essere respinta, grazie.

Parte Civile - Avvocato Frezza

AVV. FREZZA - Avvocato Frezza per la C.G.I.L. Regionale, la C.G.I.L. provinciale, per la F.I.L.T.-C.G.I.L. Provinciale e anche in sostituzione dell'Avvocato Di Celmo per la C.G.I.L. Nazionale. Io devo dire che sono

rimasto un pochino stupefatto da tutte queste eccezioni generalmente sugli enti ed in particolare sulla C.G.I.L., ho seguito come allievo dell'Avvocato Menzione qui presente processi (inc.) paragonabili a questo come quello del G8 di Genova per i fatti del 2001 e non ho visto un accanimento legittimo da un punto di vista formale dei difensori degli Imputati sulla legittimazione o meno delle Parti Civili. Oltretutto appunto Parti Civili che qui... qua viene dichiarata la loro mancanza di titolarità a costituirsi e di danno patrimoniale e non patrimoniale che poi ricevono da assicurazioni di alcune delle difese degli Imputati e offerte di risarcimento del danno per uscire da questo processo, il che ovviamente rappresenta una contraddizione in termini. Riguardo più specificatamente alla legittimazione della C.G.I.L. e qui distinguiamo perché occorre distinguere tra C.G.I.L. come confederazione che è C.G.I.L. Confederazione Nazionale, C.G.I.L. Confederazione Regionale, C.G.I.L. Confederazione Provinciale e F.I.L.T.-C.G.I.L. che è la Federazione dei Trasporti, sono tutti e quattro soggetti diversi ma poi la F.I.L.T. ancora di più è un soggetto a parte. In relazione alla legittimità della costituzione della C.G.I.L. Nazionale, della C.G.I.L. Regionale e di quella Provinciale dove il professor Amodio, a cui mi inchino e su cui io mi sono formato in Procedura Penale, dichiara che è una duplicazione, una triplicazione di

soggetti che potrebbe ovviamente essere fatto anche nei confronti del comune, province e regioni, discorso analogo mi sembra onestamente che non sia però un'eccezione che colga nel segno. Si tratta C.G.I.L. Nazionale, Regionale e Provinciale di tre soggetti diversi con autonomia gestionale, decisionale, patrimoniale e non solo questo, hanno tre statuti che sono gli statuti prodotti agli atti, tutti perseguono la finalità, ma su questo ritornerò, della sicurezza sul lavoro e della garanzia della sicurezza, ripeto che è la sicurezza dei luoghi di lavoro e riferita a chiunque abbia contatto con i luoghi di lavoro, anche soggetti esterni. Ovviamente la C.G.I.L. si è costituita quella Nazionale, quella Regionale e quella Provinciale perché ciascuna persegue le proprie finalità con i propri organi, con i propri dipendenti e affronta i problemi della sicurezza a livelli diversi e quindi problemi della sicurezza completamente diversi l'uno dall'altro, sulla legittimazione della C.G.I.L. perché si citano sentenze sull'esclusione di enti e poi ci butta dentro la C.G.I.L., ma da quello che ho capito l'unica sentenza che esiste per un'esclusione della C.G.I.L. è questa del Tribunale di Milano che onestamente se si basa sull'articolo 61 del Decreto Legislativo mi permetto... 81, mi permetto di considerarla non molto azzeccata come sentenza perché non mi sembra si debba spendere parole

sul fatto che questa è una facoltà ulteriore e non certo prevede l'esclusione al contrario... Interpretandola al contrario l'esclusione... (Inc.) del sindacato di costituirsi Parte Civile, è ovviamente... ovviamente non è così. Quanto ai processi ovviamente Tis, il processo diciamo chiamato volgarmente Tis, eternit di Porto Marghera, quello di Taranto dell'Ilva è stata ammessa sempre la C.G.I.L. anche nelle sue articolazioni quando si è presentata nelle sue varie articolazioni, soggetto...

Difesa - Avvocato Raffaelli

AVV. RAFFAELLI - Scusi, quale processo Ilva?

Parte Civile - Avvocato Frezza

AVV. FREZZA - Il processo quello Taranto 2010.

PRESIDENTE - Avvocato...

AVV. FREZZA - Però c'è stata l'ammissione delle costituzioni...

PRESIDENTE - ...perché interrompe?

AVV. FREZZA - Oltretutto comunque la legittimazione della C.G.I.L. Nazionale, Regionale e Provinciale non viene solo e tanto dal fatto che nei propri statuti persegue la tutela della sicurezza sul lavoro e ovviamente la persegue concretamente con la propria attività, ma è la legge prima di tutto che dà ai sindacati e parlo di

Nazionale C.G.I.L., Regionale C.G.I.L. e Provinciale dei compiti che esercita per la sicurezza, il Decreto Legislativo 81 che vuol dire sostanzialmente, mi si permetta la enorme semplificazione, ma così è, sono i sindacati i soggetti più importanti per la tutela e per assicurare la garanzia della sicurezza sul lavoro prevede all'articolo 5 la costituzione di comitato in cui devono... Nazionale per la sicurezza sul lavoro, in cui devono partecipare membri della C.G.I.L. Nazionale, partecipano e debbono partecipare membri della C.G.I.L. Nazionale. La Commissione Consultiva sempre a livello nazionale in cui partecipano e debbono partecipare membri della C.G.I.L. Nazionale, i Comitati Regionali per la sicurezza in cui partecipano e debbono partecipare membri della C.G.I.L. Regionale, il sistema informativo che prevede un'informazione dal basso dei problemi della sicurezza e a cui partecipano con gli enti paritetici i sindacati, è la legge che dice "sindacato Nazionale, sindacato Regionale Confederale - si badi bene - sindacato Provinciale occupi della sicurezza e fallo attraverso questi organismi che prevedo io legislatore" e quindi mi sembra che non vi possa essere dubbio sulla legittimazione di questi tre diversi soggetti autonomi politicamente, fra virgolette, ma soprattutto amministrativamente, economicamente e giuridicamente di potersi costituire tutti Parte Civile perché hanno

ciascuno una propria attività e una propria lesione, sono enti diciamo, chiamiamoli così, di prossimità, ripeto, il discorso è mutuabile con Regione, Provincia e Comune che... La cui costituzione non credo possa essere messo in dubbio. Riguardo e vado verso la conclusione... poi non è solo questo è addirittura il contratto collettivo firmato e questo vado alla F.I.L.T.-C.G.I.L., la F.I.L.T.-C.G.I.L. firma il contratto collettivo con... Per il settore delle ferrovie dove ovviamente si occupa di sicurezza sul lavoro, addirittura il... Il contratto collettivo della mobilità, quello relativo proprio all'attività ferroviaria prevede la contrattazione a livello aziendale delle strutture regionali e della RSU e per regolare anche le questioni di sicurezza sul lavoro e ovviamente ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 19 dello statuto la RSU è costituito a livello provinciale con le organi... Con i rappresentanti delle... Con diciamo all'interno dei sindacati maggiormente rappresentativi come è pacificamente la C.G.I.L. Riguardo poi alla questione di questa difesa che ha esteso alla scorsa udienza la propria costituzione di Parte Civile nei... Fatta nei confronti del signor Pacchioni alla Cima come Responsabile Civile ritualmente co... Citato e costituito in udienza faccio presente che la C.G.I.L. Regionale, Provinciale e la F.I.L.T.-C.G.I.L. Provinciale si sono costituiti contro il Pacchioni all'udienza del 3

giugno 2013 davanti al G.U.P. Dal Torrione e risulta dal verbale oltre ad esserci agli atti la costituzione di Parte Civile e l'estensione... per quanto riguarda l'estensione non faccio che ripetere e ricitare semplicemente i numeri delle sentenze e quindi la sentenza Cassazione Penale Sezione Terza 22 giugno 1990, 31 luglio 1990 Salucci, il CED è il 185035 e la Cassazione Penale 12710 del 2011 che prevedono questa possibilità di estendere con la dichiarazione, che io ho già fatto, la costituzione di Parte Civile al Responsabile Civile ritualmente citato... presente in udienza, quindi ho concluso, grazie.

Parte Civile - Avvocato Capri

AVV. CAPRI - Avvocato Capri per il CODACONS. Non intendo qui ripercorrere l'iter giurisprudenziale che ha portato ad evidenziare in linea molto chiara e distinta la differenza tra l'intervento nel processo penale e la costituzione degli enti esponenziali e gli interessi diffusi, anche perché - ripeto - non è mia consuetudine e vorrei insegnare al Collegio che già sa quali sono le caratteristiche e gli elementi che vengono richiesti per poter sostenere la sussistenza di legittimazione di un ente come CODACONS che tutela appunto interessi diffusi. Molto brevemente voglio quindi far presente *non multa sed multum* quali sono gli elementi in base ai quali riteniamo

sussistente la legittimazione dell'associazione che oggi rappresento. In primo luogo voglio rilevare che il trasporto ferroviario è inteso sia come trasporto di merci e sia come trasporto di passeggeri e non può che configurarsi come un servizio pubblico essenziale, servizio pubblico essenziale che viene adottato secondo una concezione funzionale e oggettiva sia al riguardo al tipo di funzione che viene esercitata in questo caso dalle Ferrovie dello Stato che è diretta al soddisfacimento di un interesse diffuso e sociale. Preliminarmente quindi faccio presente che il CODACONS nel proprio statuto prevede espressamente la tutela della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici essenziali e ciò detto per quanto attiene specificamente a questa vicenda processuale non vi è chi non veda la sussistenza e la legittimazione in relazione all'interesse tutelato dall'associazione che è rappresentata dalla sicurezza, sicurezza dei trasporti tout court che attenga sia la circolazione su rotaie di persone che circolazione di treni merci. Questa affermazione non è, come dire, autoreferenziale, ma trova riscontro e riconoscimento in molteplici pronunce di autorità giudiziarie e quindi a partire dall'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Grosseto che nel processo a carico del Comandante Schettino ha riconosciuto la legittimazione dell'Associazione CODACONS a costituirsi Parte Civile

proprio perché ha riconosciuto che il fatto reato ha leso l'interesse perseguito dall'associazione costituito dalla sicurezza dei trasporti, ma vi è di più, è stato riconosciuto il diritto di accesso all'associazione che rappresento anche ai documenti, agli atti di Trenitalia che attenevano al monitoraggio del trasporto ferroviario sia di persone che di merci che riguardava la tratta ferroviaria Verona Bologna che il 7 gennaio del 2005 si è vista purtroppo protagonista di un incidente ferroviario che ha determinato la morte di 17 persone. Questo tipo di orientamento, seppur, come dire, contestato da Trenitalia è stato riconosciuto sia in sede di TAR sia in sede di Consiglio di Stato. Inoltre l'attività dell'associazione concretamente è documentata sia dai comunicati stampa, dai progetti e dagli incontri, ma anche delle convocazioni a cui l'associazione è stata chiamata sia dal Ministero dei Trasporti che sia dalla società Autostrade. Di conseguenza ritengo appunto che l'associazione debba essere ritenuta legittimata a costituirsi proprio per tale fine. Anche volendo accogliere il sarcasmo ironico con cui è stato affermato che l'associazione si occupa solo ed esclusivamente di tutelare gli utenti e i consumatori in relazione ai servizi e ai disagi che possono essere determinati dal trasporto su rotaie ritengo che non vi sia chi non veda che il disastro ferroviario di Viareggio ha determinato

la completa paralisi della tratta ferroviaria (inc.) con inevitabili quanto incalcolabili disagi per tutti gli utenti e i consumatori. Ritengo peraltro che la costituzione dell'associazione debba essere considerata sussistente anche in relazione a tutti gli imputati siano essi italiani quanto austriaci e tedeschi per il fatto che anche ciascuno con le proprie condotte, con le proprie mancanze, carenze ed omissioni hanno consentito la circolazione sul territorio italiano di una (inc.) il cui (inc.) era gravemente criccato e questa cricca era talmente pacifica e lampante che era possibile evidenziarla quasi ad occhio nudo, di conseguenza ritengo che la legittimazione anche nei confronti di questi soggetti sia sussistente. Mi riporto per brevità a quanto argomento nella memoria e i relativi allegati.

PRESIDENTE - Grazie.

Parte Civile - Avvocato Cecchetti

AVV. CECCHETTI - Avvocato Cecchetti UGL Trasporti e UGL Territoriale. Sarò rapidissimo perché il collega, Avvocato Frezza, mi ha già spianato la strada in qualche maniera. Rilevo solamente due cose: la prima è che le pur interessanti argomentazioni dei colleghi che si sono... Hanno chiesto l'estromissione delle Parti Civili sindacati non hanno fatto venir meno quello che è il nucleo centrale dell'ordinanza del G.U.P. che li ha

ammessi, laddove il G.U.P. ha evidenziato e questo è un punto che è, a mio parere, estremamente importante perché poi si ricollega tutta la giurisprudenza già consolidata in materia, che i sindacati appaiono rivestire la qualità di soggetti danneggiati... Dunque, i sindacati appaiono rivestire la qualità di soggetti danneggiati dall'ipotizzata condotta delittuosa concretizzandosi l'ipotetico danno nella lesione del prestigio e della credibilità degli stessi, derivante dalla vanificazione del perseguimento e della realizzazione dei fini istituzionali propri di tali organismi collettivi quali appunto la tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro, della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, tant'è vero che viene depositata anche la Cassazione 22558 del 2010 che riferendosi appunto alla costituzione di Parte Civile del sindacato, in questo caso della sede territoriale locale, la ritiene ammissibile proprio dovendosi ritenere che l'inosservanza della normativa antinfortunistica possa cagionare un'autonoma e diretto danno patrimoniale, ove ne ricorrono gli estremi, o non patrimoniali ai sindacati per la perdita di credibilità dell'azione dagli stessi svolta. Ora per quanto riguarda in particolar modo la UGL Feder Trasporti proprio dall'attività che ha svolto e che è documentata nella costituzione di Parte Civile depositata appunto il 3 di giugno risulta chiaro il

coinvolgimento dell'organizzazione proprio per contrattare o comunque avere diciamo uno sviluppo della sicurezza sul lavoro. Cito due esempi: in data 21 gennaio 2013 è stato... Si è sviluppato il confronto tra le segreterie regionali delle associazioni sindacali, tra le quali UGL Trasporti e la società Trenitalia assistita da Holding SSL sulla manutenzione dei rotabili e si è riscontrato la necessità di un aumento del fabbisogno manutentivo per circa 240 mila ore lavoro, quindi è intervento significativo sul punto dell'incremento della manutenzione delle linee rotabili. Secondo dato: il 26 febbraio 2013 è stato siglato un protocollo relazionale con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie in Firenze con la quale sono state regolamentate le modalità relazionali di cui al comma 10 dell'articolo 5 D.Lgs. 162/2007. Ora va sottolineato, è questo il punto che interessa, il fatto che le materie previste dal protocollo ampliano le casistiche previste per determinare le riunioni e sono finalizzate anche in relazione agli aspetti della sicurezza ferroviaria, tali materie sono in particolare, fra le altre, l'attuazione della normativa in materia di abilitazione del personale che svolge compiti di sicurezza e il suo monitoraggio, l'analisi dell'andamento della sicurezza ferroviaria e quindi siamo di fronte ad un'attività concreta svolta dalle organizzazioni sindacali ed in particolare da

quella che io rappresento, per contribuire, ampliare e rendere sempre più significativa la sicurezza per il trasporto rotabile e la qualificazione del personale comunque in senso più ampio la sicurezza nel settore ferroviario. Ecco, quel... come si ipotizza, proprio quella lesione come dice l'ordinanza del G.U.P. alla credibilità e al prestigio del sindacato che deriva da eventi come quello di cui stiamo parlando. Ecco perché credo che la richiesta di espromissione sia inammissibile e comunque infondata. Per quanto riguarda la richiesta di estensione degli effetti della costituzione di Parte Civile che ho avanzato alla scorsa udienza a seguito della stessa richiesta dell'Avvocato Frezza mi riporto a quanto già detto dal collega.

PRESIDENTE - Grazie.

Parte Civile - Avvocato Dalla Casa

AVV. DALLA CASA - Avvocato Dalla Casa per l'Associazione Matteo Valenti. Perché questa associazione dovrebbe prendere parte a questo processo? Lo scopo statutario è ben delineato, l'obiettivo è di creare una cultura della sicurezza, promuovere il rispetto della normativa della sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro e questo è palese, ho depositato due statuti e poi vedremo perché, per cui nulla questo sulla coincidenza tra lo scopo perseguito dall'associazione e ciò di cui è oggetto di

questo processo, perché in questo processo parleremo anche di queste cose. Ho da evidenziare brevissimamente due o tre profili che giustificano questa presenza. Allora, innanzitutto l'associazione che io rappresento non è portatrice di alcun interesse diffuso o collettivo, è portatrice, proprio in funzione dello scopo statutario, di un interesse proprio che si assume essere stato leso. Ora certo non basta che sia previsto a livello statutario o se enunciato comunque all'interno dello statuto uno scopo solo astrattamente riconducibile alla tematica processuale e infatti la giurisprudenza ha indicato in maniera chiara, netta, precisa quelli che sono i confini del perimetro entro i quali una associazione che si voglia costituire Parte Civile, lamentando un interesse proprio, deve necessariamente avere e che cosa va chiesto? Beh prima di tutto la giurisprudenza dice "okay, questo è il tuo statuto, ma te cosa hai fatto fino ad oggi per perseguirlo? Hai compiuto effettivamente dell'attività volta a realizzare il tuo scopo? E soprattutto che mezzi hai per farlo?" è chiaro che qui la coincidenza è evidente, intanto io svolgo un'attività e la svolgo in maniera incisiva, diffusa in quanto ho i mezzi per poterlo fare e quindi lo svolgimento di questa attività e la prova dell'attività e implicitamente prova dell'esistenza di queste capacità, di questi strumenti, di questi beni destinati a questo scopo. L'elenco di

tutta l'attività svolta dall'associazione dal 2005 ad oggi e poi vedremo le tematiche relative alla trasformazione che ha avuto l'associazione, sono sintomatiche, chiaramente sintomatiche del rispetto di questo ambito che la giurisprudenza ha delineato. Si è anche detto, ma non è questo il tema in particolare che voglio affrontare, che in realtà parliamo di una associazione e quindi di un'associazione costituitasi nel 2012. Ora l'associazione è vero che nasce del 2012, ma nasce come vicenda evolutiva di un precedente organismo che era appunto il Comitato Matteo Valenti che nasce del 2005, nasce purtroppo a seguito di un tragico evento, un tragico infortunio sul lavoro e da subito assume, come scopo statutario, proprio quello che precedentemente ho illustrato. L'evento del 2012 ovverosia la trasformazione, proprio come tale e in quanto tale, non rappresenta altro che un nuovo asset organizzativo del medesimo ente, il che significa che non siamo né dinnanzi a due strutture, organismi giuridici distinti e né significa che i rapporti giuridici precedentemente in capo al Comitato si siano estinti per effetto di questa trasformazione. Certo non lo dice questo l'Avvocato Maurizio Dalla Casa, ma lo dice in più sentenze la Corte Suprema. Del resto queste pronunce per quanto lo riconosco siano comunque collocabili principalmente negli anni ottanta non hanno mai sofferto di alterazioni,

modifiche o cambiamenti, per cui adesso necessariamente dovrò riferirmi. Del resto il comitato se pur non avente all'epoca personalità giuridica è comunque un centro di imputazione di situazioni giuridiche, basti pensare al fatto che ha e gode di una autonomia patrimoniale imperfetta e questo peraltro è un principio che già la Corte Suprema aveva espresso nel 1986 in diverse pronunce avente medesimo tipo di oggetto ed in particolar modo la Corte Suprema si è anche interessata di cose... Di quale sia il destino di queste situazioni giuridiche, di quale sia il destino di questi rapporti giuridici ogni qualvolta vi sia una vicenda evolutiva dell'ente e qui, sono solo cinque righe, ma se mi consentite vorrei leggerle, diciamo che la corte ha indicato una strada maestra da quel momento in poi sempre seguita che poggia su un dato oggettivo e cioè la prosecuzione della medesima attività rispetto ovviamente alla medesima finalità. Leggo testualmente, ripeto sono poche righe "qualora un comitato che abbia svolto non opera meramente promozionale, ma concreta attività di attuazione di uno scopo programmato e duraturo attraverso l'utilizzazione di beni a tal fine destinati e vincolati venga successivamente ad evolversi in un ente munito di personalità giuridica - è quello che accaduto in questo caso - il quale intervenga e mantenga immutato quello scopo di beni e caratterizzati da inerenza alla sua

realizzazione, i rapporti giuridici posti in essere dai componenti del comitato medesimo non si estinguono per effetto dell'indicata vicenda evolutiva" che quindi vengono acquisiti dall'ente nuovo, nuovo ovviamente tra virgolette. L'associazione Comitato Matteo Valenti è in attesa peraltro del riconoscimento come Onlus e queste pronunce sono pronunce che si attuano al caso concreto e io ho rappresentato queste brevi parole in una piccola memoria che io andrei a depositare. Grazie.

Difesa - Avvocato Scalise

AVV. SCALISE - Presidente, scusi, solo per avere un'idea: finiti gli interventi dei colleghi delle Parti Civili poi il Tribunale pensa di fare Camera di Consiglio oggi o si riserva e rinviama come ha fatto alla scorsa udienza?

PRESIDENTE - Rinviamo, rinviamo.

AVV. SCALISE - Grazie.

PRESIDENTE - Quindi proviamo ad andare avanti.

Parte Civile - Avvocato Quartararo

AVV. QUARTARARO - Chiedo scusa, Presidente, io mi dovrei allontanare, se posso lasciare la delega all'Avvocato Carloni.

PRESIDENTE - Diamo atto.

Difesa - Avvocato Stortoni

AVV. STORTONI - Nomino mio sostituto l'Avvocato Bazzani, mi allontano. La prossima udienza è quella che è già stata fissata suppongo?

PRESIDENTE - Del 9, lunedì 9.

AVV. STORTONI - Grazie.

PRESIDENTE - 9 dicembre ore 9.30.

Parte Civile - Avvocato Antonini

AVV. ANTONINI - Avvocato Antonini per le Parti Civili persone fisiche che sono Bracaloni Rossana, Ivana Bonetti, Maria Grazia Antonelli e Giovanni Menichetti e invece per gli enti esponenziali che sono l'O.R.S.A. Ferrovie Segreteria regionale della Toscana e l'O.R.S.A. Ferrovie Segreteria Provinciale di Lucca. Innanzitutto mi scuserò di fronte ai colleghi per il fatto che rispetto all'Udienza Preliminare sono costretto a ripetermi, visto che le eccezioni generali che furono fatte durante l'Udienza Preliminare sono state riproposte in questa sede. D'altra parte tutti noi conosciamo la ritualità del processo, in particolare del processo penale in cui le stesse eccezioni possono essere ripetute più volte e aggiungo, come diceva anche Macchiavelli, diceva che se nel mondo tornassero le medesime persone come tornano i medesimi casi non passerebbero nemmeno cento anni che saremmo tutti qui a fare le stesse cose e secondo me il dato della ritualità sarà un dato che ritornerà spesso in

questo processo. Venendo alle questioni più tecniche innanzitutto in primis mi riporto fortemente, come hanno fatto i miei colleghi, all'ordinanza o alle ordinanze, io tendo sempre a precisarle al plurale, del Dal Torrione, del G.U.P. Dal Torrione ed in particolare all'ordinanza, quella principale, del 4 aprile 2013, dove - ad avviso di questa difesa - in modo sintetico ma esaustivo sono stati toccati tutti i punti delle eccezioni che furono fatte allora e che sono state riproposte oggi. Poi naturalmente mi riporto agli atti di costituzione di Parte Civile che sono stati da me depositati durante la costituzione all'interno dell'udienza preliminare. Premesso che, come hanno detto anche altri colleghi, non sono state fatte delle contestazioni specifiche o almeno delle richieste di espromissione specifiche, però sono state fatte in forma generale e anche qui io cercherò di affrontare proprio brevemente due temi che mi riguardano maggiormente che sono il tema degli affini e il tema degli enti esponenziali. Riguardo gli affini naturalmente mi riporto agli interventi dei... questo abbiamo concordato tra di noi quanto Parti Civili per la tanto citata economicità processuale, questo è un aspetto della nostra volontà, in quanto riguardo agli affini mi riporto agli interventi che mi seguiranno dei colleghi ed in particolare alla memoria da me sottoscritta che verrà depositata a fine degli interventi, precisando solo una

cosa che sappiamo che all'interno... Con la costituzione di Parte Civile all'interno del processo penale entra un pezzo di processo anche civile, proprio perché ha delle regole processuali e civilistiche che entrano all'interno e come dissi anche all'Udienza Preliminare e come è stato ripreso anche dalla stessa ordinanza, alla base del processo civile c'è quel brocardo che dice "allegato e provato" e quindi noi ora alleghiamo, citiamo, affermiamo dei fatti che dovranno essere provati all'interno del procedimento penale, sarà carico di questo difensore come degli altri difensori, sarà carico delle Parti Civili attraverso la propria documentazione e attraverso le proprie testimonianze dimostrare sia (inc.) il sé sulla legittimità e sia anche il quantum su quanto hanno diritto come risarcimento e anche in questo verso va proprio l'ordinanza del dottor Dal Torrione, infatti come dico io le ordinanze... Anzi i documenti e nel caso specifico le ordinanze vanno lette bene e per intero perché fa dei riferimenti alla prova, onere della prova della Parte Civile non solo della convivenza, ma anche del rapporto di affettività che lega la Parte Civile e il soggetto che è deceduto all'interno dell'incidente.

PRESIDENTE - Scusi, Avvocato, ordinanze e verbale di Udienza Preliminare che il Tribunale non ha. Lo dicevo a beneficio di tutti perché ripetete costantemente questo concetto e questo...

AVV. ANTONINI - Mi sembra che sia stata allegata...

PRESIDENTE - Una, una.

AVV. ANTONINI - ...negli interventi precedenti.

PRESIDENTE - Una dall'Avvocato Bevacqua, mi pare o dall'Avvocato Masucci, non mi ricordo.

AVV. ANTONINI - Ne ho una anche io qui e dopo mi premuro di allegare anche questa. Riguardo l'ente esponenziale che rappresento e quindi l'O.R.S.A. nelle sue diramazioni, quelle della Regione Toscana e quella della Provincia di Lucca anche qui mi riporto all'atto di costituzione in cui vengono spiegati tutti i fatti e in cui ci sono dei forti richiami come ha fatto anche il collega precedente allo statuto. Il sindacato O.R.S.A. è un sindacato, in modo breve e tematico, che si occupa di trasporti, in particolare si occupa di trasporti ferroviari, è un sindacato che esercita la propria attività da dieci anni e quindi ben ampiamente prima della data del sinistro, dell'incidente della strage di Viareggio del 29 giugno 2009 e ha all'interno di esso, questo si evince anche dallo stesso statuto, una forte articolazione territoriale, non solo ad una articolazione di struttura verticale e quindi dall'O.R.S.A. Nazionale all'O.R.S.A. invece Provinciali e strettamente legate al territorio, ma anche una struttura orizzontale proprio attraverso le strutture regionali, provinciali e locali, questo si evince dallo statuto che anche questo dopo allegherò

oltre che citarlo nell'atto costitutivo, e questi singoli enti che sono... Hanno sì un interesse collettivo in rappresentanza del sindacato che rappresentano a livello locale, ma proprio per questa struttura che l'O.R.S.A. si è dato in O.R.S.A. Nazionale, O.R.S.A. Regionale e O.R.S.A. più legate sul territorio come quella provinciale sono portatori in materia soprattutto per il forte legame che hanno con i lavoratori e con le singole problematiche che troviamo all'interno della realtà delle ferrovie, delle stazioni e dell'ambito del lavoro ferroviario, hanno questo interesse anche comune a svolgere il loro compito non solo a livello nazionale su grandi questioni, ma anche a livello locale su piccole questioni sempre anche esse legate alla sicurezza. Sul discorso della legittimità del sindacato a costituirsi, su questo non mi dilungo, ma mi riporto non solo alle numerose pronunce di Cassazione, di Suprema Corte che sono state elencate nel mio atto costitutivo, ma anche quelle effettuate dai colleghi che mi hanno preceduto, proprio perché è legittimato non solo quanto Persona Offesa ex articolo 91, ma è legittimato anche perché portatore di un interesse tiretto, il cosiddetto iure proprio. Riguardo l'articolazione e quindi l'ammissione della legittimità dei sindacati nelle proprie strutture territoriali io a memoria faccio riferimento a due importanti anche processi che si sono svolti e sono

attualmente in appello che sono quelli detti volgarmente della ThyssenKrupp e dell'eternit ed in particolare alle ordinanze di ammissione in cui sono stati ammessi non solo il sindacato nazionale, ma anche quello regionale e quello nelle proprie diramazioni più legate strettamente al territorio. Dall'altra parte, per evidenziare anche maggiormente e di questo mi sono premunito anche di tutte le ordinanze, faccio riferimento a due gravi incidenti proprio in materia ferroviaria, uno di pochi anni fa che è riferito... In cui morì un macchinista, un dipendente delle ferrovie, un dipendente di Trenitalia in cui è stata ammessa come Parte Civile l'O.R.S.A. Regionale, siccome l'evento è avvenuto nella Regione Sardegna fu ammessa l'O.R.S.A. Regionale e qui ho, dopo depositerò, l'ordinanza del Tribunale di Sassari. A maggior ragione faccio ancora riferimento ad un altro gravissimo incidente che ha investito il nostro paese, l'incidente quello di Crevalcore, Emilia Romagna, dove anche esso e qui deposito la sentenza e deposito anche lo stretto legale che c'è con l'ordinanza, in cui viene ammessa l'O.R.S.A. della Regione dell'Emilia Romagna. Per concludere questo argomento riguardo agli enti esponenziali anche io faccio presente, come hanno fatto presente i colleghi, che ci sono state delle richieste, sono state avanzate da parte delle compagnie assicurative, tra cui le Generali in particolare, delle

richieste anche di risarcimento diretto nei confronti... Per i danni subiti dal sindacato che naturalmente sono state rifiutate e queste sono state avanzate sia dal sindacato... Nei confronti del sindacato Nazionale, l'O.R.S.A. Nazionale e sia quello Regionale che quello locale. Concludo su un ultimo punto e aspetto che mi preme sottolineare, in particolare faccio riferimento all'intervento del collega che difende la Junghental, se non sbaglio il collega Raffaelli, in cui se non sbaglio è stata chiesta una estromissione da parte dei sindacati nei confronti degli imputati non quelli italiani e delle società... Non quelli italiani ma nei confronti degli imputati quelli esteri in particolare tedesco e ora io penso che questo incidente, lo vedremo nell'ampio dibattito che si prospetta nei mesi futuri, è un incidente che nasce all'interno di un conteso europeo, ha come norme che regolano la disciplina delle ferrovie non solo le norme nazionali, ma anche le norme europee e quindi non a caso lo stesso... Lo stesso convoglio a cui... Che è esploso nella stazione di Viareggio il 29 giugno era un convoglio in cui l'impresa ferroviaria era Trenitalia, un convoglio in cui l'immatricolazione era tedesca, la revisione dei carri era tedesca, la proprietà altra immatricolazione di alcuni, di parti dei carri era polacca e la proprietà era americana, quindi questo incidente è figlio della globalizzazione, è figlio di un

contesto di norme nazionali ed internazionali. D'altra parte, come ha detto anche il collega precedentemente, l'O.R.S.A. non solo nel proprio statuto che dopo deposito e si evince in modo chiaro e preciso, ma l'O.R.S.A. si è fatta carico anche di sopperire e di aiutare la stessa Procura nello svolgimento di queste indagini proprio allegando numerosi documenti riguardante un intero faldone. Quindi per tutti questi motivi chiedo che siano rigettate le richieste... Le contestazioni e le richieste di estromissione da parte dei difensori degli imputati e che siano invece affermate le Parti Civili che sono già costituite e che riguardano questo difensore. Un'ultima precisazione: io ho qui sul tavolo, lo dico perché ha creato dei problemi soprattutto in fase preliminare, ho qui la documentazione che era allegata all'atto di costituzione di Parte Civile che ho fatto all'Udienza Preliminare, siccome nell'ordinanza, nell'ammissione dei documenti il dottor Dal Torrione ha trasportato automaticamente l'atto di costituzione, però non sono state trasportate automaticamente i documenti e quindi io pensavo ora di riprodurre tali documenti che sono semplicemente il certificato di morte e i disagi e gli eventuali danni che hanno avuto le persone fisiche e lo statuto e l'attività che l'O.R.S.A. Regionale e l'O.R.S.A. Provinciale ha effettuato in materia di sicurezza sul territorio, in particolare l'attività

quella politica e sindacale e le delibere anche in cui dichiarano di costituirsi Parte Civile.

PRESIDENTE - Quindi si tratta sempre di documenti tesi a dimostrare, a giustificare la vostra presenza in giudizio?

AVV. ANTONINI - La nostra presenza in giudizio tra cui anche gli stessi statuti che ho girato più volte. Sono citati anche nell'atto costitutivo però... Proprio per massima correttezza in questi documenti che ho qui tra l'altro in originale ci sono le consulenze degli psichiatri che io storno.

PRESIDENTE - Ma quindi il G.U.P. aveva acquisito solo gli (inc.) e aveva restituito?

AVV. ANTONINI - Solo l'atto e ci aveva restituito, diciamo così, i documenti.

PRESIDENTE - Tutto? Incluso le consulenze. Le consulenze se le tiene e ci deposita quegli altri.

AVV. ANTONINI - Infatti ora...

Responsabile Civile - Avvocato Bazzani

AVV. BAZZANI - Signor Giudice, posso? Non è una replica ovviamente, è una richiesta di precisazione. Ovviamente non c'è nessun problema per quanto riguarda il certificato di morte e lo statuto, non ci piove perché attiene alla verifica della legittimazione, per quanto riguarda eventuali documenti, se non ho capito male, che

riguarderebbero la prova del danno, quello in realtà costituiscono l'oggetto di giudizio e la prova che andranno ammessi a norma del 495 comma 3 semmai.

PRESIDENTE - Statuto, certificato di morte e ha detto che le consulenze ce l'ha lei.

Parte Civile - Avvocato Antonini

AVV. ANTONINI - Ha capito bene il collega, io producevo anche... No, no, documenti che il sindacato O.R.S.A., in particolare quello Regionale e Locale, fanno un'attività sindacale precedente al 2009, perché questo è un requisito e quindi... Non è nulla, è un articolo di giornale, uno sciopero...

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato, venga.

Parte Civile - Avvocato Dalle Luche

AVV. DALLE LUCHE - Sarò brevissimo, ma alcune precisazioni mi sono doverose. Naturalmente mi richiamo, signor Giudice, a quanto già evidenziato con l'atto di costituzione di Parte Civile sia per quanto riguarda la posizione della Lippi Marcella, associandomi già ora a quello che verrà poi detto in tema di affini o comunque di rapporti diciamo, tra virgolette, parentali, fermo restando che vi è giurisprudenza costante che attribuisce all'ex moglie separata ma non divorziata la legittimazione al risarcimento del danno e mi riferisco in particolar modo

alla Cassazione Civile Sezione Terza del 2002 la 10393 che eventualmente poi vi deposito, sia ovviamente per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dicevo alcune considerazioni però mi sono doverose e devo puntualizzare alcuni elementi che sono già stati puntualizzati ma cerco veramente di essere il più conciso possibile. Con Viareggio innanzitutto siamo di fronte anche e soprattutto ad un incidente sul lavoro, ci sono i macchinisti, come ha già detto il collega Quartararo, dell'INAIL liguri che conducevano il treno deragliato e dico liguri perché poi mi riallaccio a questo discorso, che hanno subito un danno fisico e psichico e che sono stati risarciti dall'INAIL, ma con Viareggio siamo anche di fronte a condotte di reato che sono state poste in essere in violazione della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, della salute dei lavoratori. Io dico condotte di reato consapevoli, perché sono frutto di scelte precise dei vertici ed in particolar modo delle Ferrovie dello Stato che per perseguire finalità di profitto hanno compiuto tagli pesanti in materia di sicurezza...

PRESIDENTE - Avvocato, le chiederei di circoscrivere l'intervento alla questione della legittimazione a costituirsi per favore.

AVV. DALLE LUCHE - Infatti avevo finito. Detto questo se è vero che siamo di fronte ad un incidente sul lavoro e a

condotte di reato quali sono quelle attribuite e contestate agli odierni imputati posti in essere in violazione della normativa in materia di sicurezza, è del tutto evidente che legittimati a costituirsi Parte Civile sono proprio i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che io rappresento. La figura presentante dei lavoratori per la sicurezza è stata infatti introdotta col Decreto Legislativo 626 del 1994 e ha trovato una sua consacrazione con il Testo Unico in materia di Sicurezza e precisamente l'81 del 2008. In particolar modo richiamo alla sua attenzione e all'attenzione del Collegio gli articoli che vanno dal 47 a 50 del Testo Unico 81 del 2008 che definiscono quelli che sono le prerogative e le funzioni proprie dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ne cito soltanto alcuni, sono riportate nell'atto di costituzione di Parte Civile, ma le pongo alla vostra attenzione. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione e realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva, altro potere, facoltà riconosciuto agli RLS "promuovere la valutazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, può far ricorso all'autorità competenti qualora ritenga

che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottati dal datore di lavoro o dai dirigenti non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro". Mi preme sottolineare poi un altro aspetto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti insieme alla RSU a suffragio universale e a scrutinio segreto e costituiscono un presidio fondamentale nell'ambito della tutela e della sicurezza della salute dei lavoratori, perché qualificato e perché proveniente dagli stessi luoghi di lavoro, dall'interno stesso delle aziende. Detto questo vorrei sgomberare il campo anche da alcune considerazioni che sono state fatte, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono cosa distinta dai sindacati, come sono cosa distinta dagli RSU e in tal senso vi è una pronuncia della Cassazione del 2012, la 3545 che ha chiarito questo aspetto, si trattava in particolar modo di una causa di lavoro dove un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che era per puro caso anche RSU, restituì sostanzialmente la tessera del sindacato e il datore di lavoro pensò bene di escluderlo dalle prerogative, dalle facoltà quale RLSU e la Cassazione si è pronunciata in senso contrario, riconoscendo che le funzioni e le prerogative dell'RLS erano tali indipendentemente dall'iscrizione o meno ad un sindacato, proprio perché eletto, ripeto, a suffragio universale e a scrutinio

segreto da tutti i lavoratori. Fermo restando che stiamo parlando di persone fisiche e non certo di un ente esponenziale. Ora vengo ad una questione che è stata sollevata in merito al fatto che ci troviamo di fronte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza toscani, liguri, calabresi etc. si è detto che ci stanno a fare sostanzialmente questi, ma io dico una cosa e la pongo alla vostra attenzione, il Giuntini o Cufari che sono rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la Divisione Toscana di Trenitalia saranno legittimati o meno a stare in questo processo visto che l'incidente ferroviario è avvenuto in Toscana? Credo proprio di sì. Agostino Nicoletta o Guido Licastro che sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Liguri che sono stati eletti proprio da quei macchinisti che guidavano quel treno deragliato avranno diritto o meno di stare in questo processo a difendere quello che è, poi ci tornerò sopra, un loro danno personale e diretto? Penso proprio di sì. Ripeto i macchinisti che guidavano quel treno erano liguri ed erano gli elettori di Agostino Nicoletta e di Guido Licastro. Ma perché poi troviamo anche altri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di altre regioni di Italia? Io credo che... È stata già prodotta finalmente l'ordinanza del dottor Dal Torriente e si è illuminanti, è una ordinanza che affronta questo problema in maniera semplice e con poche parole ma

che coglie il senso della questione ovvero il dottor Dal Torrione giustamente parla di un incidente ferroviario che deve essere visto nell'aspetto dinamico e non statico, perché il rischio che si era prodotto con le condotte di reato che ho prima richiamato era un rischio che riguardava l'intera linea ferroviaria, perché il fatto che quel treno sia deragliato, che il treno che partiva da Trecate(?) e arrivata fino a Cirignano partiva dal nord Italia e arrivava al sud e attraversava tutta la rete ferroviaria nazionale e il deragliamento avrebbe potuto verificarsi in altri punti della rete ferroviaria, avrebbe potuto verificarsi in altre stazioni ferroviarie, avrebbe potuto coinvolgere molteplici ferrovieri, dipendenti delle ferrovie, utenti e persone inermi che si trovavano nelle proprie case. Quindi un rischio generalizzato che c'era allora e c'è anche adesso, per inciso, visto che i vertici di F.S. hanno deciso di non adeguarsi alle direttive e le raccomandazioni della commissione...

AVV. GIOVENE - Gradiremmo che l'Avvocato...

PRESIDENTE - Eventualmente faremo un altro processo ma non è questo il momento.

AVV. DALLE LUCHE - No, no, va bene, ma mi consentiranno i colleghi due parole visto che hanno parlato in maniera...

PRESIDENTE - Avvocato, ho detto che va bene, ho detto che va bene.

AVV. DALLE LUCHE - Perché sennò mi sembra ci sia...

PRESIDENTE - Ho detto va bene, andiamo avanti.

AVV. DALLE LUCHE - Certo, se interrompono risulta anche difficile riprendere il filo. Comunque dicevo che era un rischio Generalizzato su tutta la linea e...

PRESIDENTE - Andiamo avanti. Avvocato, possiamo cambiare argomento e tornare al cuore del problema?

AVV. DALLE LUCHE - Se mi consente di parlare, Giudice... No, nel senso se vengo interrotto... è molto più semplice. Quindi in questa ottica, nell'ottica di questo (inc.) generalizzato il danno che si è prodotto agli RLS è un danno di carattere generale che riguarda tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, perché è un danno - vorrei chiarire - proprio e personale di ogni singolo rappresentante dei lavoratori, per la sicurezza, che vede colpire quello che è la propria immagine, cioè si traduce effettivamente e concretamente, poi l'istruttoria dibattimentale lo dimostrerà, in un discredito per la funzione e il ruolo che l'RLS ricopre e che ben si può tradurre e si è tradotto in una mancata... In una mancanza di fiducia da parte dei lavoratori nei confronti dei propri eletti e quindi è un danno personale, noi non stiamo come RLS difendendo e chiedendo il risarcimento di un danno di interesse diffuso, ma è un danno personale, quel danno all'immagine a cui ho fatto poc'anzi riferimento. Vi è di più però, perché sono

costituiti i rappresentanti dei lavoratori anche di altre regioni? Ma per la peculiarità stessa dell'attività lavorativa che vanno a svolgere i lavoratori che essi rappresentano, cioè stiamo parlando di macchinisti, stiamo parlando di capotreni che viaggiano su tutta la linea ferroviaria. Mi passi l'espressione, è come se stessi parlando di RLS eletti da... In un reparto di una stessa fabbrica, perché le Ferrovie dello Stato comunque costituiscono un *unicum* e proprio in questo senso ritengo che legittimate a costituirsi siano tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che io rappresento. Vado ora a concludere quindi insistendo ovviamente nella costituzione di Parte Civile e mi richiamo a quanto detto anche in termini di danno all'immagine alla Cassazione recentissima del 2010 che sono elencate nella costituzione di Parte Civile che quindi non vado a ripetere e quindi insisto affinché tutte i miei rappresentati rimangano come Parte Civile all'interno del processo sia per gli enti... sia per gli RLS e sia per la persona fisica che poc'anzi ho...

PRESIDENTE - Avvocato Pedonese.

Parte Civile - Avvocato Pedonese

AVV. PEDONESE - Come già anticipato dai colleghi Antonini e Dalle Luche depositeremo comunque una memoria in ordine alla legittimazione delle Parti Civili che

rappresentiamo, parlo delle persone fisiche e questa memoria è a firma oltre che della sottoscritta Avvocato Bagatti che parlerà dopo di me, Antonini, Dalle Luche, Nicoletti, Dalla Casa e Graziano Maffei, quindi quello che dirò ovviamente sarà fatto proprio anche dai colleghi. Io andrò... Cercherò di arrivare subito al punto centrale della questione relativa alla legittimazione delle Parti Civili e mi permetta di richiamare giurisprudenza peraltro contenuta nelle tre ordinanze di Dal Torrione, una giurisprudenza che è molto recente, addirittura veramente molto recente perché proprio ieri sera ho trovato una sentenza della Terza Sezione Penale che è molto incisiva sul punto in relazione al requisito della convivenza che è stato sollevato. Brevemente se mi è consentito leggere, perché è molto più chiara di me ovviamente la Cassazione in relazione proprio al danno da perdita del rapporto parentale di cui si parla. È vero che, come si è sentito dire, come comunemente spesso le persone pensano si tende a respingere il campo dei soggetti legittimati ma così non è, è vero che c'è una norma del Codice Penale che è il 307 che fa riferimento ai prossimi congiunti, ma ci sono delle sentenze che addirittura allargano il campo includendo soggetti che hanno dei rapporti cosiddetti di fatto e cioè quello che qualifica comunque il mio indirizzo al risarcimento del danno non è tanto l'aspetto

parentale che è uno degli elementi eventuali così come la convivenza come vedremo, ma soprattutto quello che viene leso è un rapporto affettivo cosiddetto qualificato con la vittima e brevemente appunto vorrei leggere la sentenza del primo febbraio 2012, la numero...

PRESIDENTE - Tutta la sentenza?

AVV. PEDONESE - No, scusi, una parte, incisiva ed esemplificativa. Si dice appunto in questa sentenza che "è legittima la costituzione di Parte Civile per il ristoro dei danni morali da parte di chi non sia legato da stretti rapporti parentali e neppure conviva con la vittima, quando comunque si vede privato di un rapporto di affetti familiari che gli comporti un'incisione sulla propria sfera affettiva, come tale rientrante nell'articolo 2059" e perché è fondamentale? Perché è una sentenza dove si dice che la parte non è legata da rapporti di stretta parentela e soprattutto con conviva con la vittima e allo stesso modo una sentenza sempre della Sezione Quarta che ho sentito dire "i Giudici sbagliano, a quanto pare è recidivo" perché la sentenza del 3 aprile e 25 maggio 2012 ancora una volta fa riferimento ad una persona che non sia legata da stretti rapporti parentali ovviamente ha diritto al risarcimento del danno morale. Ancora una volta anche in questa sentenza che non sto a leggere, perché il passaggio è riportato nella memoria in maniera esaustiva, ancora una

volta si fa riferimento al fatto che queste persone al di là del rapporto, che può essere non strettamente parentale, lo ripeto, non conviva con la vittima. Quindi questo aspetto della convivenza ancora una volta richiamato diventa significativo perché? Perché proprio in questo... Nel luglio scorso, questa volta la Sezione Terza, ripeto è una sentenza che non ho citato... Non abbiamo citato in memoria perché è veramente stata rinvenuta solo ieri, lo ammetto, però glielo allego comunque alla memoria, è una sentenza del 4 giugno e 11 luglio 2013 la numero 29735 e questa sentenza perché è fondamentale? Perché mi dice proprio che il requisito... Si dice che il requisito della convivenza... Cioè attribuirgli un significato porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza del legame affettivo sul quale pertanto dovrà essere posta l'attenzione e che ricordo costituirà oggetto dell'ulteriore corso del procedimento ovviamente nel merito delle domande. Peraltro e vado a concludere, al di là appunto del sottolineare che si tratta di una lesione di una qualificata situazione di contatto cui consegue questo danno non patrimoniale che dovrà essere risarcito, diciamo che la giurisprudenza oltre alle sentenze richiamate in realtà si era abbastanza... Come dire aveva trovato una sistemazione definitiva con una pronuncia delle Sezioni Unite del 2002 in cui si faceva riferimento al diritto comunque di

questi soggetti a veder risarcito questo danno *iure proprio*. In relazione a questo leggo brevemente un passaggio della sentenza del 2002 e si dice "l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi essendo pacificamente riconosciuta la legittimazione di altri soggetti" e qui si faceva riferimento alla convivente *more uxorio*. "Inoltre la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria occorrendo di volta in volta verificare in che cosa sia consistito il legame affettivo", cosa che ripeto sarà oggetto dell'ulteriore corso del procedimento perché in questa sede si fa riferimento unicamente alla legittimazione delle Parti. Io concludo su questo punto dando la parola all'Avvocato Bagatti per poi depositare la memoria.

Parte Civile - Avvocato Dalle Luche

AVV. DALLE LUCHE - Depositerei i documenti che erano allegati alla Costituzione di Parte Civile espunti dal dottor Dal Torrione, sono semplicemente i documenti finalizzati a valutare la legittimazione.

PRESIDENTE - Di cosa si tratta?

AVV. DALLE LUCHE - Si tratta delle varie convocazioni come RLS dei miei assistiti e del certificato di morte dell'ex

marito della signora.

PRESIDENTE - Va bene, grazie. Avvocato Bagatti.

Parte Civile - Avvocato Bagatti

AVV. BAGATTI - Mi limiterò a due brevissimi accenni. Mi ha già anticipato la collega e quindi ritengo sostanzialmente inutile ribadire appunto quelli che sono gli ultimi approdi della giurisprudenza che altro non fanno che confermare un indirizzo che è appunto mosso da una sentenza della Cassazione del lontano 2002, la 9556 e poi si è sviluppata con pronunce importanti e centrali sul punto da parte delle Sezioni Unite sia nell'anno 2003 con... E poi successivamente con quelli che sono le sentenze cardine in materia di risarcimento del danno anche non patrimoniale del 2008. Sinteticamente questi... La giurisprudenza ormai consolidatasi e confermata appunto dalle pronunce delle Sezioni Unite sono venute a riconoscere accezione del danno non patrimoniale estremamente ampia e non limitata al dato fondamentale a quello che è il concetto di nucleare come invece si è sentito parlare in alcuni interventi precedenti, tutto ciò in ossequio a dei valori costituzionalmente protetti e si richiamano alla costituzione, agli articoli 2, 29 e 30. Non mi dilungo oltre perché su questo punto abbiamo redatto memoria al riguardo. Mi premeva viceversa sgomberare il campo da ogni possibile equivoco per quanto

riguarda il requisito appunto della convivenza e in particolar modo menzionarlo quale *conditio sine qua non* per il diritto al risarcimento del danno nella Cassazione... In una sentenza del marzo del 2012 della Cassazione, la numero 4253. Questa sentenza, ad onor del vero, rappresenta... È sostanzialmente un unicum in questo panorama giurisprudenziale e rappresenta una vera e propria stortura rispetto appunto a quello che è lo sviluppo giurisprudenziale a cui si è assistito, perché finisce paradossalmente per... finirebbe, qualora fosse avallata, per fondare una vera e propria presunzione assoluta per poter accedere a tutela risarcitoria in spregio a quelli che sono i canoni fondamentali ribaditi anche di recente dalla Corte Costituzionale con una sentenza del maggio del 2012, la numero 110, per quanto riguarda quelli che sono i principi decisivi per poter... affinché si possa integrare una presunzione assoluta di questo tipo. Ulteriore perplessità alla dottrina, perché si è ampiamente sviluppata sul punto, contesta rispetto alla prova giurisprudenziale che si va criticando sul fatto che avvallare questa linea interpretativa finirebbe per smentire nuovamente tutto quello che è l'evoluzione giurisprudenziale maturata riconducendo e riportando il concetto di danno in oggetto a figura... alla natura del danno evento, ripeto, ampiamente smentita dalla giurisprudenza prevalente. Ciò che mi preme rilevare è

che in questa fase del processo la valutazione è una valutazione di illegittimazione attiva alla richiesta di risarcimento danno e sono... su questo punto sono d'accordo con quanto è emerso nella discussione delle difese nel momento in cui si contesta, in riferimento all'articolo 307 del Codice Penale, quale riferimento ai soggetti legittimati ad esperire azione nel processo, perché ha una valenza prettamente penale, cioè per quanto riguarda... esclusivamente gli effetti penali. Mi domando, visto che si va ad esplicitare un'azione civile in sede penale, quale sia la norma a questo punto del Codice Civile e non c'è nessuna norma nel Codice Civile che limita la legittimazione attiva dei soggetti che vantano una... asseriscono aver patito un danno a potere esercitare l'azione civile nel processo penale, non c'è nessunissima norma che limiti la legittimazione ad una richiesta di tal genere, non è certo l'articolo 2043 che parla genericamente degli altri soggetti che hanno subito ingiusto, non è certo parlando nello specifico di danno patrimoniale all'articolo 2059 che nessun riferimento fa sul punto. Quindi sulla base appunto di quello che oramai l'orientamento e dottrinale e giurisprudenziale consolidato si insiste perché le persone fisiche parenti, prossimi congiunti o affini delle vittime del reato possano trovare ingresso con conferma quindi dell'ordinanza già dal punto pronunciata dal dottor Dal

Torrione. Con il consenso del Collegio depositerei in questa fase, a scanso di equivoci la deposito ora, documentazione attinente... per consentire una valutazione più compiuta della legittimazione attiva della parti da me assistite e cioè dei signori Riccardo Rombi e Serena Rossi e Lorenzo Rombi, in particolar modo le vado ad elencare e sono quattro documenti, quattro, sono delle certificazioni anagrafiche ed in particolar modo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Riccardo Rombi; sono le verifiche anagrafiche di Daniela Rombi e Riccardo Rombi; il certificato di battesimo della signora Manuela Menichetti, vittima del sinistro in oggetto, attestante e comprovante il fatto che la costituita Parte Civile, signora Serena Rossi, era la madrina di battesimo della nipote e in ultimo il certificato di stato di famiglia, l'estratto di matrimonio dei signor Riccardo Rombi e Serena Rossi Parti Civili costituite. Questi sono i documenti e li pongo in visione alle difese e chiedo che ai fini della valutazione della legittimazione alla costituzione di Parte Civile possano essere prodotti... l'ordinanza l'avete?

PRESIDENTE - Quale? Ne abbiamo una.

AVV. BAGATTI - Io ho l'ordinanza del dotto Dal Torrione del 4 aprile 2013.

PRESIDENTE - L'acquisiamo. Avvocato De Prete.

Parte Civile - Avvocato De Prete

AVV. DE PRETE - Avvocato De Prete per la Parte Civile costituita Di Vicino Antonio. Questa difesa che si è costituita Parte Civile nel corso dell'Udienza Preliminare a seguito... Ed è stata ammessa a seguito dell'ordinanza del G.U.P. Dal Torrione vuole esprimere... Vuole svolgere diciamo una considerazione in relazione alle questioni preliminari che sono state poste dal collegio difensivo con riferimento in modo specifico al rapporto appunto di parentela. Su questo punto credo che la distanza che sussiste tra il collegio difensivo che tutelano diciamo le persone imputate in questo procedimento e diciamo i difensori che invece tutelano appunto le Parti Civili attiene all'interpretazione che viene data in relazione all'aspetto normativo cui faceva riferimento del G.U.P. dal Torrione della sua ordinanza e cioè il rapporto di parentela che viene indicato nell'articolo 307 del Codice di Procedura Penale. Su questo aspetto qua ovviamente la difesa, sintetizzo anche in modo molto veloce, in modo celere, il collegio difensivo degli imputati attribuisce un'interpretazione restrittiva a questo dato normativo e nell'attribuire un'interpretazione restrittiva a questo dato normativo poi arriva appunto alla conclusione chiedendo appunto l'estromissione delle Parti Civili che appunto

rappresentano nel caso di specie le persone fisiche che hanno un rapporto di parentela con le persone che sono state vittime, che hanno avuto appunto un danno a seguito dell'evento del 29 giugno del 2009. Però come mi hanno preceduto i colleghi Pedonese, Dalle Luche e altri effettivamente su questo aspetto, su questo dato normativo per il quale poi appunto si dibatte, se debba essere data una interpretazione restrittiva oppure una interpretazione estensiva, noi riteniamo invece appunto, facendo leva anche su quelle che sono state le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che debba per forza di cose essere data una interpretazione estensiva a questo dato normativo. Sicuramente sul punto, come diceva anche il collega Bagatti, rileva in primo luogo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che eventualmente posso anche produrre, la 9556 che sull'aspetto appunto del rapporto di parentela di prossimi congiunti fornisce poi una interpretazione estensiva del rapporto diciamo di parentela ed è sulla base di questa poi sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la 9556 del 2002 che poi susseguentemente e anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Penali, faccio riferimento anche alle sentenze che appunto citava la collega Pedonese, la Sezione Quarta del 25 maggio del 2012 arriva appunto ad attribuire al rapporto di parentela non solo appunto un legame diciamo

sanguigno, ma anche un rapporto di convivenza addirittura andando poi oltre al semplice rapporto di convivenza facendo riferimento appunto a quel legame affettivo che comunque nel caso concreto poi dovrà essere dimostrato per il quale appunto si arriva appunto ad attribuire una legittimazione della persona a costituirsi Parte Civile all'interno del procedimento penale. Quindi su questo aspetto ovviamente intendo insistere, ma intendo insistere anche su un altro aspetto normativo e poi vado a chiudere...

PRESIDENTE - Avvocato, non sono questioni già affrontate e riaffrontate...?

AVV. DE PRETE - No, no, soltanto su un altro aspetto normativo, perché effettivamente come diceva anche il collega Dalle Luche e il collega Antonini con la costituzione di una Parte Civile all'interno di un processo penale ovviamente le norme sia del Codice di Procedura Penale, ma anche le norme penali debbano essere coordinate con le norme appunto civilistiche, per cui l'articolo 307, a mio modo di vedere, va comunque coordinato con l'articolo 185 con il Codice Penale dove si fa esplicito... Dove della norma al capo secondo si fa riferimento... vengono richiamate quelle che sono le norme civilistiche, il 2059 e anche il 204 del Codice Civile ed è proprio sulla base del 2043 del Codice Civile che introduce appunto il principio di una responsabilità

extracontrattuale all'interno poi delle norme del Codice di Procedura Penale che si ricava per interesse concreto della persona a costituirsi appunto Parte Civile. Quindi ritengo, quantomeno in astratto, che sussistono tutti gli elementi per la legittimazione quantomeno per quanto riguarda la mia posizione a costituirsi e a far parte diciamo di questo processo... Del processo civile e comunque ad ulteriore conferma della legittimazione della mia posizione vado a produrre anche documentazione che già faceva parte dell'atto di costituzione di Parte Civile depositato, ma che comunque vado diciamo a riprodurre e che attestano il rapporto di parentela del mio assistito con le persone che sono decedute a seguito dell'evento del 29 giugno del 2009.

PRESIDENTE - Grazie.

Parte Civile - Avvocato Carloni

AVV. CARLONI - Signor Presidente e signori della Corte, quale sostituto di alcuni colleghi ed in particolare del collega Marzaduri per quanto due posizioni devo riferirvi questo: in particolare, in primis per quanto riguarda la costituzione della Croce Verde di Viareggio è stato obiettato alla scorsa udienza che vi sarebbe in atti la prova dell'inesistenza del delitto esercitato in quanto vi è un atto di transazione, come il Tribunale potrà vedere nell'atto di costituzione di Parte Civile questo

atto si riferisce non a tutti gli imputati di questo processo ma solo ad alcuni. Si riferisce solo ad alcuni Gobbi, Frattini, Pacchioni, Pizzadini e Vighini, insomma così come chiaramente è scritto nell'atto, in quanto si tratta delle figure, dell'organigramma aziendale collegate alla Cima Riparazioni S.p.A. Ebbene, è vero esiste un atto di transazione e quietanza che però intercorre tra compagnie di assicurazione che hanno come contraenti e questo risulta in modo molto chiaro a pagina dell'atto di transazione, hanno compagnie contraenti il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e il gruppo GATX, quindi non era rappresentato e non partecipava tramite la propria compagnia di assicurazioni la Cima Riparazioni S.p.A. rispetto al quale quindi ogni partita risarcitoria è rimasta aperta e per essa ovviamente gli imputati a cui... dirigenti e quadri di questa società. Questo per quanto riguarda la costituzione e richiesta di esclusione della Croce Verde di Viareggio peraltro che è noto insomma ha patito poi danni anche materiali diretti perché coinvolta direttamente dall'esplosione del disastro ferroviario. Vi è poi stata la richiesta di esclusione della Provincia di Lucca, della Provincia di Lucca e a questo riguardo io invito brevemente la Corte a leggere con attenzione i riferimenti e le indicazioni contenute espressamente ed esplicitamente nell'atto di costituzione in cui ovviamente da un lato si rimarca il

ruolo istituzionale e le finalità, ente territoriale di prossimità rispetto al luogo in cui si è verificato il disastro e all'atto di costituzione vengono ovviamente richiamate lo statuto dell'ente, le finalità, ovviamente la finalità di prevenzione (inc.) fisica dei cittadini abitanti in quel territorio, il regolare svolgimento dei trasporti, la tutela della salubrità atmosferica e poi le funzioni relative al turismo e all'accoglienza turistica per quanto riguardava la costa. Anche in questo caso e concludo, mi riferisco al collega e mi riporto alle sue argomentazioni, il collega che difende la Regione Toscana, è evidente che tutto quello che è successo ha richiesto un'attività amministrativa straordinaria, purtroppo straordinaria che ha avuto dei costi che poi saranno quantificati in corso di causa e quindi si insiste perché venga respinta la richiesta di esclusione della Provincia di Lucca. Poi invece in qualità di sostituto della collega Laura Mara la quale patrocinava una persona fisica, ma la richiesta di esclusione si riferisce all'Associazione Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, a questo riguardo per brevità io mi riporto ad una memoria che ora deposito, a questa memoria è allegata, ma insomma già è stata acquisita dal Tribunale, l'ordinanza del G.U.P. Dal Tribunale del 4 di aprile del 2013 e avendo precisato insomma che vi è stata una esclusione dei documenti

allegati agli atti di costituzione che giustificavano la costituzione, io produco la procura speciale, l'atto costitutivo, lo statuto dell'associazione e però aggiungo, anche per riassumere le molte e diffuse argomentazioni utilizzate dalla collega nella memoria, allego tra le molte sentenze che sono citate quello che mi pare la più importante e significativa sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione numero 38991 del 4 novembre 2010, sentenza in epilogo ad un processo sull'amianto celebrato nei confronti del vertici delle società Monte Fibre di Verbania, sentenza che alla fine decide una questione che era stata riproposta circa l'ammissibilità della costituzione di Parte Civile di questa associazione. Sono argomentazioni che non sto... né la leggo ovviamente e né le sto a riprendere perché sono state già ricordate dai colleghi, però mi pare insomma molto chiara alle pagine 15 e 16. Quello che chiedo poi, perché della documentazione che era allegata all'atto di costituzione di Parte Civile e depositato il 25 marzo del 2013 di questa associazione, ecco mi manca materialmente la scheda delle attività che dagli anni sessanta a comunque il 2009 e quindi precedenti al fatto, perché questa è una associazione assai risalente nel tempo le attività, che sono state svolte con riferimento ovviamente agli indirizzi e agli scopi statutari di tutela della salute (inc.) dei lavoratori, che chiedo di

acquisire dal fascicolo del Pubblico Ministero, era allegata e ben nota ovviamente ai colleghi, è una rassegna citata con grande puntualità nell'atto di costituzione di Parte Civile, una rassegna delle attività che vennero... che in vent'anni sono state svolte sul territorio nazionale e anche in modo specifico in Toscana, mi riferisco per esempio... Sono elencati i disastri a Massa, Parmoplant per il (inc.) e questioni note alla cronaca e così concludo e vi ringrazio.

Parte Civile - Avvocato Baldini

AVV. BALDINI - Avvocato Baldini per le posizioni Matrone Angela e Bertuccelli Antonella e in sostituzione dell'Avvocato Pardini per le posizioni Merigi Stefano, Bertuccelli Stefania, Merigi Marica, Merigi Cristian e Merigi Stefano e in sostituzione dell'Avvocato Giuliani per le posizioni Bertuccelli Sirio e Bertuccelli Stefania. Questo difensore si riporta a quanto già esposto, è stata prodotta documentazione dalla quale risulta a vario titolo il rapporto di consanguineità, di affinità o di convivenza che vengono dimostrati con l'allegazione per tabulas e pertanto ritiene questa difesa che la legittimazione attiva dei soggetti sia incontestabile. Soltanto per la posizione Matrone Angela la quale già parzialmente risarcita e firmataria di atto di quietanza parimenti all'acquisizione già svolta dal

collega Carloni a quello si riporta, è evidente che il risarcimento è stato parziale e soltanto alcuni dei soggetti passivi di questo processo hanno provveduto al risarcimento e pertanto anche in questo caso è evidente la legittimazione attiva. Unico elemento che ritiene questa difesa sia sotto esame in questo luogo processuale, in questo momento del processo eventualmente la cifra della risarcibilità e pertanto l'effettiva vicinanza affettiva dei soggetti con le persone che purtroppo sono decedute, ritiene questa difesa che sia tema dell'istruttoria dibattimentale e della decisione (inc.) e non di questa fase, pertanto si limita ad insistere nell'accettazione della costituzione di Parte Civile.

Parte Civile - Avvocato Parrini

AVV. PARRINI - Signor Presidente, giusto un minuto solo. Avvocato Parrini per Matrone Raffaele, matrone Jonathan e Matrone Jessica e poi quale sostituto processuale dell'Avvocato Bertellotti che assiste Matrone Sergio e Bonuccelli Giuseppina e dell'Avvocato Ciardelli che assiste Matrone Tiziano, Matrone Diego, Matrone Debora, Matrone Mario, Vattucci Annamaria e Gemignani Morena oltre che in sostituzione dell'Avvocato Rosi che assiste Genovesi Daniele e Genovesi Daniela e Genovesi Irene. Per quanto riguarda le Parti Civili già costituite o meglio

la cui costituzione è stata ammessa dal Giudice per l'Udienza Preliminare ovviamente si insiste affinché vengano respinte le eccezioni mosse dai difensori degli imputati che vorrebbero appunto l'estromissione di questi soggetti, mi pare che appunto le eccezioni mosse al riguardo sino inconcludenti, siano prive di pregio in quanto è stato dimostrato chiaramente il rapporto di parentela e di affinità, di convivenza che legava le povere sorelle Mazzoni appunto a tutti i soggetti per cui si è richiesta di costituzione di Parte Civile e quindi ritengo che in questa sede non vi sia niente altro da aggiungere, è la (inc.) evidente la legittimazione passiva appunto di tutti i soggetti che si sono costituiti. Questo vale, torno a ripetere, per i soggetti la cui costituzione è già stata ammessa dal G.U.P. e questo vale anche per gli altri soggetti che si sono costituiti alla scorsa udienza, anche in questo caso - torno a ripetere - è evidente quel rapporto di parentela, di affinità, di convivenza che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è necessario vagliare appunto ai fini di una ammissione delle dette costituzioni di Parte Civile. Ultimo discorso in merito a quei soggetti che purtroppo... Che effettivamente sono già stati parzialmente risarciti dalla compagnia di assicurazione Generali e mi riferisco a Matrone Mario e Matrone Raffaele, Matrone Sergio e il

signor (inc.) e anche in questo caso, torno a ripetere, come già evidenziato anche in Udienza Preliminare è da dire che sì è vero, vi è stato diciamo un risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, ma torno a ripetere, la compagnia di assicurazione non copriva tutti i soggetti appunto tenuti al risarcimento, per questo nei confronti dei soggetti che non erano sostanzialmente coperti dalla compagnia e quindi mi riferisco in primo luogo alla Cima Riparazioni ovviamente si insiste e si ritiene che sia legittima appunto la richiesta di costituzione.

PRESIDENTE - Come vi abbiamo anticipato la decisione sarà assunta all'udienza del 9. Vi chiedo quindi di anticiparmi voi a questo punto se per il 9 ci saranno altre questioni preliminari che intendete... perché vogliamo fare un programma per stabilire se poi siamo già pronti per l'apertura del dibattimento già il 9.

Parte Civile - Avvocato Dalla Casa

AVV. DALLA CASA - Sicuramente sul fascicolo del dibattimento... Vi sarà una questione sul contenuto del fascicolo dibattimentale.

PRESIDENTE - Il Tribunale rinvia all'udienza del 9 dicembre 2013 ore 09.30, per la decisione in ordine alle richieste di esclusione o inammissibilità di costituzione delle parti civili e per le ulteriori eventuali questioni

preliminari. L'udienza è tolta.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 197875

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista

SAPONARO SIG.RA BARBARA - Trascrittrice

Ticket Udienza n° 20853

ID Procedimento n° 69003